

**Sostegno alla creazione di start-up innovative
Linea di azione 1.4.1.POR FESR TOSCANA 2014-2020**

Indice

- 1. FINALITÀ E RISORSE**
 - 1.1 Finalità**
 - 1.2 Priorità tecnologiche**
 - 1.3 Dotazione finanziaria**
 - 1.4 Soggetto gestore**
- 2. SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ**
 - 2.1 Soggetti beneficiari**
 - 2.2 Requisiti di ammissibilità**
- 3. INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI**
 - 3.1 Progetti ammissibili**
 - 3.2 Massimali di investimento**
 - 3.3 Durata e termini di realizzazione del progetto**
 - 3.4 Spese ammissibili**
 - 3.5 Intensità dell'agevolazione**
 - 3.6 Cumulo**
- 4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**
 - 4.1 Credenziali di accesso al sistema informativo**
 - 4.2 Presentazione della domanda**
 - 4.3 Documentazione obbligatoria a corredo della domanda**
- 5. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLA DOMANDA**
 - 5.1 Modalità di istruttorie e fasi del procedimento**
 - 5.2 Istruttoria di ammissibilità**
 - 5.3 Cause di non ammissione**
 - 5.4 Valutazione dei progetti**
 - 5.5 Formazione della graduatoria**
- 6. REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGETTI**
 - 6.1 Sottoscrizione del contratto**
 - 6.2 Obblighi del beneficiario**
 - 6.3 Modifiche dei progetti**
 - 6.4 Disposizioni in tema di variazioni riguardanti il requisito di beneficiario e operazioni straordinarie d'impresa**
- 7. EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE**
 - 7.1 Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili**

- 7.2 Modalità di erogazione del finanziamento agevolato e rimborso**
- 7.3 Erogazione dell'anticipo e garanzia fidejussoria**
- 7.4 Domanda a saldo**
- 7.5 Modalità di erogazione del voucher**

8. VERIFICHE, CONTROLLI E REVOCHE

- 8.1 Verifica finale dei progetti**
- 8.2 Controlli e ispezioni**
- 8.3 Rinuncia**
- 8.4 Decadenza dal beneficio**
- 8.5 Revoca totale e parziale e recupero dell'agevolazione erogata**
- 8.6 Rimborso forfettario a carico del beneficiario**
- 8.7 Sanzioni**

9. DISPOSIZIONI FINALI

- 9.1 Informativa e tutela ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003**
- 9.2 Responsabile del procedimento, informazioni e contatti**
- 9.3 Disposizioni finali**

10. RIFERIMENTI NORMATIVI

ALLEGATI

- A) Priorità tecnologiche**
- B) Definizioni**
- C) Estratto Catalogo Servizi qualificati**

1. FINALITÀ E RISORSE

1.1 Finalità

Con il presente bando la Regione Toscana intende rafforzare l'innovazione del sistema imprenditoriale toscano con il sostegno alla costituzione di imprese e l'incremento dell'**occupazione giovanile** da realizzare con **l'avvio** di iniziative imprenditoriali innovative, alle quali concedere finanziamenti agevolati e voucher per l'acquisizione di servizi di consulenza e supporto all'innovazione (es. di affiancamento e tutoraggio) utili alla creazione e allo svolgimento dell'attività d'impresa.

Obiettivo del presente intervento è, pertanto, la realizzazione di progetti di investimento di start-up di nuova costituzione, innovative e giovanili, in attuazione della linea di azione 1.4.1 "Sostegno alla creazione e al consolidamento di start-up innovative ad alta intensità di applicazione di conoscenza e alle iniziative di spin-off della ricerca" del "Programma operativo regionale (POR) FESR 2014-2020. Obiettivo investimenti in favore della crescita e dell'occupazione. Regione Toscana: tornare a crescere" di cui la Giunta Regione Toscana ha preso atto con Delibera n. 180 del 2/03/2015.

L'intervento è attivato ed attuato ai sensi:

- del Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato pubblicato nella GUCE L. 187 del 26 giugno 2014 – articoli 22 e 28, e in conformità alle disposizioni comunitarie e/o nazionali e regionali vigenti in materia,¹ nonché dei principi di semplificazione e di riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese;
- del Programma Regionale di Sviluppo 2011/2015, approvato con Risoluzione 49 del 29/06/2011 come modificato con deliberazione n.59 del 11/07/2012, che prevede tra l'altro, il progetto Giovanisì ed interventi di sostegno all'occupazione giovanile e di sviluppo economico;
- dell'iniziativa n. 20 "A bottega di invenzioni" del Programma di Governo per la X legislatura regionale di cui alla Decisione n. 5 del 01/07/2015;
- delle Azioni 1.4.1 e 1.1.2 A del POR FESR Toscana 2014-2020;
- della Delibera Giunta Regione Toscana n. 317 del 23/03/2015 "Indirizzi per l'attivazione degli interventi di sostegno allo start-up (avviamento e consolidamento) delle imprese giovanili e della Delibera Giunta Regione Toscana n. 782 del 28/07/2015 "Indirizzi per l'attivazione degli interventi di sostegno allo start up (avviamento e consolidamento) delle piccole imprese giovanili operanti nei settori del manifatturiero, del commercio, turismo e attività terziarie, nonché delle imprese innovative" ed, in particolare, l'allegato C "Creazione di impresa – Sezione INNOVAZIONE".

Il bando finanzia progetti di innovazione realizzati da Micro e Piccole Imprese ed è emanato ai sensi della L.R. n. 35/2000 e ss.mm.ii. "Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive e competitività delle imprese" e nel rispetto dei principi generali di cui al D. Lgs. n. 123/1998 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno

¹ Cfr. Capitolo 10 "Riferimenti normativi".

pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59" .

Il bando è emanato, altresì, nel rispetto della Decisione Giunta Regionale n. 4 del 7.04.2014.

L'investimento oggetto dell'agevolazione deve essere realizzato e localizzato nel territorio della Regione Toscana.

Il presente bando sarà pubblicato sul seguente sito web <http://www.toscanamuove.it>

1.2 Priorità tecnologiche

In linea con la "Strategia di Ricerca e Innovazione per la Smart Specialisation in Toscana", che richiede di incentrare il sostegno della politica e gli investimenti su fondamentali priorità, sfide ed esigenze basate sulla conoscenza, saranno finanziati progetti di innovazione, legati alle seguenti priorità tecnologiche orizzontali indicate dalla stessa Smart Specialisation² ed articolate nell'allegato A:

- ICT e FOTONICA;
- FABBRICA INTELLIGENTE;
- CHIMICA e NANOTECNOLOGIA.

1.3 Dotazione finanziaria

Come previsto dalla delibera di Giunta Regionale n. 782 del 28/7/2015 la dotazione iniziale per la presente agevolazione è pari a Euro 4.324.300,07 così ripartita:

FINANZIAMENTO AGEVOLATO: Euro 3.243.225,05;

VOUCHER: Euro 1.081.075,02.

La GARANZIA è concessa mediante utilizzo del Fondo di garanzia – Sezione 3 istituito con delibera di Giunta Regionale 513/2013. A seguito della costituzione di una nuova sezione di garanzia in attuazione dell'azione 3.6.1 sub A1 nell'ambito del POR FESR 2014-2020, si attingerà alle risorse finanziarie assegnate a quella sezione.

Tale dotazione potrà essere alimentata da eventuali risorse aggiuntive POR FESR Toscana 2014-2020, da ulteriori risorse regionali e/o nazionali.

1.4 Soggetto gestore

L'attività istruttoria regionale di competenza del Settore "Ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico" della Direzione "Attività Produttive", è svolta avvalendosi del Raggruppamento Temporaneo di Imprese "Toscana Muove" costituito tra Fidi Toscana S.p.A, Artigiancredito Toscano s.c e Artigiancassa S.p.A quale "soggetto gestore" individuato con **decreto n. 5725 del 20.12.2013** in collaborazione con Sviluppo Toscana Spa quale organismo intermedio individuato ai sensi dell'art. 5 della L.R. 50/2014.

Per la concessione di garanzia il soggetto gestore è solo il Raggruppamento Temporaneo di Imprese "Toscana Muove" costituito tra Fidi Toscana S.p.A, Artigiancredito Toscano s.c e Artigiancassa S.p.A (di seguito denominato Toscana Muove).

² Il documento sulla "Strategia Regionale di Smart Specialisation (RIS3)" è stato approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 1018 del 18.11.2014.

2. SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

2.1 Soggetti beneficiari

Possono presentare domanda:

- 1) persone fisiche che costituiranno **micro o piccole** imprese innovative e giovanili entro sei mesi dalla data di notifica del provvedimento di concessione sempre che non abbiano un'età superiore a 40 anni al momento della costituzione dell'impresa medesima;
- 2) Micro e Piccole Imprese³ innovative e giovanili come definite dalla L.R. 35/2000 ss.mm e i.i, la cui costituzione è avvenuta nel corso dei due anni precedenti alla data di presentazione della domanda di accesso all'agevolazione;

In particolare, si definisce "nuova impresa innovativa", ai sensi dell'art. 5 octies decies, comma 2, L.R. 35/2000, l'impresa di nuova costituzione:

- a) che possa dimostrare, attraverso una valutazione eseguita da un esperto esterno, che in un futuro prevedibile svilupperà prodotti, servizi o processi nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte nel settore interessato e che comportano un rischio di insuccesso tecnologico o industriale, o
- b) i cui costi di ricerca e sviluppo rappresentano almeno il 10 per cento del totale dei costi di esercizio in almeno uno dei due anni precedenti la concessione dell'aiuto oppure, nel caso di una start-up senza dati finanziari precedenti, nella revisione contabile dell'esercizio finanziario in corso come certificato da un revisore dei conti esterno.

Sono ammissibili a finanziamento anche i FABLAB, se in possesso dei requisiti previsti per l'intervento.

Si definisce FABLAB un laboratorio/spazio di condivisione attrezzato a funzionare come piattaforma di prototipazione tecnica per l'innovazione, l'invenzione e l'apprendimento. Il Fab Lab offre servizi personalizzati di fabbricazione digitale ed è dotato, pertanto, di una serie di strumenti computerizzati che consentono alle persone di realizzare, mediante strumenti analogici e digitali, un'ampia gamma di oggetti.

I soggetti partecipanti al presente bando in qualità di FABLAB dovranno costituirsi in rete successivamente alla concessione dell'agevolazione.

Possono essere comprese tra le imprese innovative come sopra definite le imprese iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese di cui all'art. 25, co. 8, D. L. n. 179/2012.

Si precisa, inoltre, che per accedere alla agevolazione regionale l'impresa di nuova costituzione è necessario essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- a) per le imprese individuali, l'età del titolare dell'impresa non deve essere superiore a quaranta anni al momento della costituzione;
- b) per le società, l'età dei rappresentanti legali e di almeno il cinquanta per cento dei soci che detengono almeno il cinquantuno per cento del capitale sociale della società medesima non deve essere superiore a quaranta anni al momento della costituzione; il capitale sociale deve essere interamente sottoscritto da persone fisiche.

³ Cfr. Allegato B per la definizione di micro e piccola impresa.

c) per le imprese cooperative, l'età dei rappresentanti legali e di almeno il cinquanta per cento dei soci lavoratori che detengono almeno il cinquantuno per cento del capitale sociale non deve essere superiore a quaranta anni al momento della costituzione.

La "data di costituzione" coincide:

- a) per le imprese individuali, con la data di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- b) per le società di persone, con la data di costituzione risultante dall'atto costitutivo;
- c) per le società di capitali, con la data di iscrizione nel registro delle imprese risultante dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Le imprese devono esercitare, nel territorio della Regione Toscana, un'attività identificata come prevalente rientrante in uno dei seguenti Codici ATECO ISTAT 2007⁴:

B - *Estrazione di minerali da cave e miniere;*

C - *Attività manifatturiere*, con le limitazioni per le divisioni 10, 11 e 12 previste dal POR FESR 2014-2020;

D - *Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata;*

E - *Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento;*

F - *Costruzioni;*

G - *Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli*, ad esclusione delle categorie 45.11.02, 45.19.02, 45.31.02, 45.40.12 e 45.40.22 e del gruppo 46.1;

H - *Trasporto e magazzinaggio;*

I - *Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione;*

J - *Servizi di informazione e comunicazione;*

M - *Attività professionali, scientifiche e tecniche;*

N - *Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese;*

P - *Istruzione*, limitatamente alla classe 85.52;

Q - *Sanità e assistenza sociale*, ad esclusione del gruppo 86.1;

R - *Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento;*

S - *Altre attività di servizi*, ad esclusione della divisione 94.

Per le imprese con codici ATECO appartenenti alle divisioni C10, 11 e 12 occorre che i prodotti trasformati e/o commercializzati negli impianti finanziati siano di provenienza diretta da produttori primari per una quota inferiore al 51% della quantità annua trasformata e commercializzata nell'impianto medesimo.

2.2 Requisiti di ammissibilità

Il richiedente deve possedere alla data di presentazione della domanda tutti i seguenti requisiti di ammissibilità:

1. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori o essere in possesso della certificazione che attesti la

⁴ Delibera G.R. n. 643 del 28/07/2014 che approva l'elenco delle attività economiche Ateco 2007 afferenti i due raggruppamenti di settori industria, artigianato, cooperazione e altri settori (manifatturiero) e turismo, commercio e cultura

sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti della Regione Toscana di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto⁵ (DURC). Tale requisito deve essere posseduto dalla data di presentazione della domanda al termine dell'istruttoria. Il soggetto richiedente che al momento della presentazione della domanda non ha sede o unità operativa in Toscana ma in altro Stato dell'UE è tenuto a produrre la documentazione equipollente al DURC secondo la legislazione del Paese di appartenenza;

2. essere in regola con la normativa antimafia⁶;
3. possedere il merito creditizio;
4. possedere la capacità economico-finanziaria in relazione al progetto da realizzare;
5. avere sede o unità locale destinataria dell'intervento nel territorio regionale; la predetta localizzazione deve risultare da visura camerale; per le imprese prive di sede o unità locale in Toscana al momento della domanda, detto requisito deve sussistere al momento del pagamento a titolo di anticipo/a saldo;
6. essere regolarmente iscritto nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente ed esercitare, in relazione alla sede o unità locale destinatarie dell'intervento, un'attività economica identificata come prevalente, nelle sezioni ATECO ISTAT 2007 così come indicate nel par. 2.1; per le persone fisiche/imprese prive di sede o unità locale in Toscana al momento della domanda, detto requisito deve sussistere al momento del pagamento a titolo di anticipo/a saldo;
7. non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale), ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
8. non essere impresa in "difficoltà" secondo la normativa vigente al momento dell'emanazione del bando⁷;
9. non essere stato oggetto nei precedenti 3 anni alla data di presentazione della domanda di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca ai sensi dell'art. 9 L.R. 35/2000;
10. possedere capacità di contrarre ovvero non essere stato oggetto di sanzione interdittiva⁸ o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; non essere stato oggetto di provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale o di provvedimenti interdittivi, intervenuti nell'ultimo biennio, alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche⁹, secondo quanto risultante dai dati in possesso dell'Osservatorio dei Lavori Pubblici;
11. non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato o nei cui confronti sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale del legale rappresentante;
12. osservare gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di:
 - a) prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali;
 - b) salute e sicurezza sui luoghi di lavoro¹⁰;

⁵ Cfr. art. 13 bis, comma 5 D.L. n. 52/2012, D.M. 13 marzo 2013, D.M. 14 gennaio 2014 e D.M. 30 gennaio 2015.

⁶ Art. 83 D. Lgs. 159/2011.

⁷ Cfr. Allegato B per la definizione di Impresa in difficoltà (Art. 2 punto 18) Reg. (CE) n. 651/2014)

⁸ Art. 9, comma 2, lettera c), D.Lgs. 08-06-2001 n. 231.

⁹ Art. 14 D.Lgs. n. 81/2008.

¹⁰ D.Lgs. 09-04-2008 n. 81 e D.M. 17-12-2009.

- c) inserimento dei disabili¹¹;
 - d) pari opportunità¹²;
 - e) contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale
 - f) tutela dell'ambiente¹³;
13. essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 87 del Trattato che istituisce la Comunità europea individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
14. non avere usufruito in precedenza di altri finanziamenti pubblici finalizzati alla realizzazione, anche parziale, delle stesse spese previste nel progetto, fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo 3.6;
15. essere impresa di dimensione micro o piccola, non essere impresa quotata fino a due anni dalla sua iscrizione al registro delle imprese, non aver distribuito utili e non essere stata costituita a seguito di fusione;
16. essere impresa di nuova costituzione giovanile innovativa così come definita dall'art. 5 octies decies, commi 1 e 2, e dall'art. 5 novies decies L.R. 35/00;
17. per le imprese con codici ATECO appartenenti alle divisioni 10, 11 e 12, occorre che i prodotti agricoli trasformati e/o commercializzati negli impianti finanziati siano di provenienza diretta da produttori agricoli primari per una quota inferiore al 51% della quantità totale annua trasformata e commercializzata nell'impianto medesimo.

Non sono, in ogni caso, ammissibili all'agevolazione le micro o piccole imprese il cui capitale (o quote di esso) sia intestato a società fiduciarie. Tale esclusione si applica sia all'impresa/società richiedente che alle imprese/società controllanti l'impresa/società richiedente.

Il possesso dei requisiti di cui ai punti da **5) a 17)** è attestato dal richiedente mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, compilando le apposite dichiarazioni contenute nella domanda di cui al par. 4 e previste nella piattaforma on-line, tranne che per le imprese prive di sede o unità locale in Toscana al momento della presentazione della domanda i cui requisiti di cui ai punti 5) e 6) sono dichiarati sotto forma di impegno (compilando l'apposita dichiarazione) e devono risultare da visura camerale prima dell'erogazione a qualsiasi titolo (a titolo di anticipo e di saldo).

Il richiedente avente sede legale all'estero e privo di sede o unità operativa in Toscana al momento della presentazione della domanda deve dichiarare il possesso dei requisiti richiesti dal bando o di requisiti equipollenti secondo le norme del Paese di appartenenza e produrre la relativa documentazione secondo la legislazione del Paese di appartenenza.

Resta inteso che il progetto deve essere interamente realizzato in Toscana, come dovrà essere attestato dai documenti di spesa presentati in sede di rendicontazione.

In alternativa alle procedure ordinarie, al fine di accelerare l'iter istruttorio delle domande di aiuto e di snellire le procedure di erogazione e di controllo, il possesso dei requisiti di cui ai punti 8 e 15 può essere attestato da parte di soggetti iscritti nel registro dei revisori legali mediante una relazione tecnica unitamente a un'attestazione rilasciata in forma giurata e con esplicita dichiarazione di responsabilità, sulle relazioni e attestazioni di cui sopra, saranno effettuati controlli annuali a campione, come previsto dal par. 8.2.

¹¹ Legge 12-03-1999 n. 68.

¹² D.Lgs. n. 198/2006.

¹³ D.Lgs. n. 152 del 2006 "Norme in materia ambientale".

Nel caso in cui il richiedente risulti iscritto nell'elenco delle "Imprese con rating di legalità" ex D.M. 20 febbraio 2014 n. 57 (GURI 7 aprile 2014, n. 8) non è richiesta la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti 10, 11, 12.

Nel caso di presentazione della domanda da parte di persona fisica, dovranno essere soddisfatti i requisiti di ammissibilità pertinenti di cui al presente paragrafo.

3. INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI

3.1 Progetti ammissibili

I soggetti di cui al par. 2.1 che intendono realizzare un progetto caratterizzato da un significativo contenuto tecnologico-innovativo sul territorio della Regione Toscana in forza dell'agevolazione prevista dal presente bando, presentano - unitamente alla domanda di agevolazione - una specifica proposta progettuale corredata di tutta la documentazione di cui al par. 4.3.

Sono ammissibili esclusivamente i progetti di innovazione legati alle priorità tecnologiche orizzontali indicate dalla Strategia Regionale di Smart Specialisation indicate al par. 1.2 del presente bando.

3.2 Massimali di investimento

Il pacchetto integrato di agevolazioni messo a disposizione per la creazione d'impresa innovativa viene attivato ai sensi del Reg UE 651/2014 (art 22 e 28) e costituisce attuazione delle seguenti linee:

- finanziamento agevolato: Azione 1.4.1 del POR FESR 2014-2020;
- voucher: Azione 1.1.2 sub) A del POR FESR 2014-2020;

Il costo totale ammissibile del progetto presentato a valere sul presente bando non deve essere inferiore a € 35.000,00 e superiore a € 200.000,00.

A. Finanziamento agevolato a tasso zero, non supportato da garanzie personali e patrimoniali

Il finanziamento agevolato è concesso ai sensi dell'art 22 del Reg. (UE) 651/2014.

L'importo del finanziamento è pari al 60% del costo totale dell'investimento ammissibile e va da un minimo di 21.000,00 € ad un massimo di 120.000,00 €.

La durata del finanziamento è di 8 anni con un preammortamento di 18 mesi, oltre ad un eventuale periodo di preammortamento tecnico non superiore a sei mesi.

Il rimborso avviene in rate semestrali posticipate costanti.

Il soggetto gestore tratterà i dati relativi al finanziamento nel rispetto degli adempimenti disposti dalle autorità ed organi di vigilanza del sistema bancario e finanziario con particolare riferimento agli obblighi di partecipazione al servizio di centralizzazione dei rischi (Centrale dei rischi – Banca d'Italia).

B. VOUCHER - Contributo in conto capitale nella misura del 100% della spesa ammessa che va da un minimo di 7.000,00€ ad un massimo di 40.000,00€, e deve essere proporzionale al costo totale ammissibile e non può essere superiore al 20% dell'investimento complessivamente attivato ed ammesso alle agevolazioni previste dal presente bando.

Il contributo è concesso ai sensi dell'art 28 del Reg UE 651/2014 nella forma di voucher. Il voucher prevede la delegazione di pagamento al fornitore del contributo quale quietanza delle spese rendicontate come descritto al paragrafo 7.5

3.3 Durata e termini di realizzazione del progetto

Termine iniziale

La decorrenza del progetto è stabilita convenzionalmente nel primo giorno successivo alla data della comunicazione al soggetto richiedente l'aiuto. La comunicazione verrà inviata, tramite il portale <http://www.toscanamuove.it> o tramite Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) dal soggetto gestore, in nome e per conto della Regione Toscana.

Poiché le spese sono ammissibili dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda di aiuto, i beneficiari dei contributi hanno la facoltà di dare inizio al progetto in data anteriore **alla data di sottoscrizione del contratto**.

L'inizio anticipato del progetto è una facoltà a completo beneficio del richiedente e non influisce sul termine finale stabilito per la realizzazione del programma di investimento.

Per data di avvio degli investimenti si intende la data di sottoscrizione di contratti, delle conferme d'ordine o, in mancanza, di emissione di fatture. I contratti e le lettere d'incarico relative devono essere stipulate in data successiva alla presentazione della domanda di ammissione.

Termine finale

I progetti di investimento dovranno concludersi entro 12 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto, con possibilità di un'unica richiesta di proroga adeguatamente motivata comunque non superiore a 3 mesi. Le istanze di proroga, da presentarsi entro 30 giorni prima della scadenza del termine finale previsto per la realizzazione del progetto, verranno valutate dal soggetto gestore e accolte qualora siano riscontrabili eventi eccezionali e non prevedibili al momento della presentazione della domanda di aiuto.

L'esito dell'istruttoria dell'istanza di proroga verrà comunicata al richiedente, entro 30 giorni, dal soggetto gestore, mediante il portale su un'apposita sezione.

I progetti d'investimento si considerano conclusi quando:

- i servizi/le forniture sono state erogate
- i costi sono stati interamente fatturati all'impresa beneficiaria
- i costi sono stati pagati e regolarmente contabilizzati. Per le spese ammesse al voucher i beneficiari devono dimostrare il pagamento mediante presentazione della quietanza della

quota a loro carico (quali ad esempio IVA e spese non ammissibili) e presentare delega di pagamento al fornitore da rilasciare ai sensi dell'art 1269 c.c., per la quota di contributo spettante.

Le date di inizio e fine del progetto sono riportate nel **Contratto di cui al successivo paragrafo 6.1.**

3.4 Spese ammissibili

I costi ammissibili, ulteriormente dettagliati nelle "Linee guida delle spese ammissibili e per la rendicontazione" che saranno rese disponibili sul portale di Toscana Muove, sono i seguenti:

- Per la sezione **Finanziamento agevolato** sono ammissibili le spese per investimenti: **materiali** quali terreni, immobili, impianti, macchinari e attrezzature **e immateriali** ossia attivi diversi da quelli materiali o finanziari che consistono in spese di costituzione, diritti di brevetti, licenze, know how o altre forme di proprietà intellettuale.

- Per la sezione **Voucher** sono ammissibili le spese di consulenza e di sostegno all'innovazione come descritte alla tipologia B4.1 "Servizi qualificati specifici per la creazione di nuove imprese e nuove imprese innovative" del "Catalogo dei servizi avanzati e qualificati per le imprese toscane" approvato con decreto 4983 del 5/11/2014¹⁴. Tali spese non potranno comunque essere superiori al 20% del totale del progetto d'investimento.

L'impresa sceglie liberamente il fornitore o i fornitori dei servizi che intende utilizzare per la realizzazione del progetto d'investimento. Sono esclusi i fornitori che fanno parte dello gruppo ossia che sono direttamente controllate e collegate o controllanti rispetto all'impresa che effettua la domanda, come dettagliato nelle "Linee guida delle spese ammissibili e per la rendicontazione".

Il fornitore deve essere dotato di attrezzature idonee al servizio da erogare, avere un'esperienza documentata nello specifico ambito tecnico scientifico oggetto della consulenza e/o impiegare personale qualificato, di norma, con esperienza almeno triennale nella tematica oggetto dell'intervento. Il fornitore deve inoltre possedere i requisiti specifici indicati nel "Catalogo" con riferimento alle diverse tipologie di servizi.

Le prestazioni di consulenza dovranno essere giustificate, sia in fase di presentazione del progetto d'investimento, che di rendicontazione delle attività, in termini di giornate di consulenza. Il costo giornaliero degli esperti incaricati, riconoscibile ai fini contributivi, non potrà superare i parametri indicati nei tariffari professionali e in assenza di detti tariffari i massimi indicati nelle "Linee guida delle spese ammissibili e per la relativa rendicontazione" rese disponibili sul portale di Toscana muove .

Non sono ammissibili le spese sostenute in data antecedente a quella di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, ad eccezione dei pagamenti effettuati a titolo di caparra confirmatoria ovvero in conto visione.

Gli investimenti devono essere funzionalmente collegati all'attività economica ammissibile e regolarmente iscritti in bilancio.

E' ammissibile anche l'acquisto di materiale usato se sono soddisfatte le tre seguenti condizioni:

- il venditore rilasci una dichiarazione attestante la provenienza esatta del materiale e che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non abbia beneficiato di un contributo pubblico;

¹⁴ Cfr. Allegato C "Estratto Catalogo servizi qualificati"

- il prezzo del materiale usato non sia superiore al suo valore di mercato e sia inferiore al costo di materiale simile nuovo, attestato da un perito tecnico;
- le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito siano adeguate alle esigenze dell'operazione e siano conformi alle norme e agli standard pertinenti, attestate da un perito tecnico.

Nell'ambito dei criteri generali sono ammessi al finanziamento le spese sopraelencate, riconoscendosi comunque al soggetto gestore - incaricato della valutazione di ammissibilità delle spese - il diritto di valutarne la congruità e la pertinenza anche rispetto alle "Linee guida delle spese ammissibili e per la rendicontazione" che saranno rese disponibili sul portale di Toscana Muove.

Sono esclusi:

- i)* per il solo settore del trasporto merci su strada e del trasporto aereo, le spese relative a mezzi di trasporto di persone e di merci;
- ii)* gli investimenti in attivi materiali e immateriali ceduti all'impresa dai soci o dagli amministratori dell'impresa stessa o dai loro coniugi o parenti ed affini entro il secondo grado. Se, invece, gli attivi materiali, immateriali e le consulenze sono di proprietà di, o prestate da, società nella cui compagine sociale siano presenti i soci o gli amministratori dell'impresa beneficiaria o i loro coniugi o parenti ed affini entro il secondo grado le spese sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa fornitrice dei soci della richiedente. La rilevazione della sussistenza di queste condizioni si effettua a partire dai dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda.
- iii)* gli investimenti realizzati tramite locazione finanziaria e acquisto con patto di riservato dominio a norma dell'art. 1523 del Codice Civile;
- iv)* i lavori in economia;
- v)* l'acquisizione di azioni o quote di un'impresa;
- vi)* l'imposta sul valore aggiunto recuperabile;
- vii)* gli interessi passivi;
- viii)* le spese sostenute mediante forme di pagamento di cui non può essere dimostrata la tracciabilità, ad eccezione delle spese di costituzione.
- ix)* le spese relative ad un bene rispetto al quale il beneficiario abbia già fruito, per le stesse spese, di una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitario;
- x)* le commissioni per operazioni finanziarie;
- xi)* le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari;
- xii)* le ammende e le penali;
- xiii)* le spese di rappresentanza.

L'imposta sul valore aggiunto rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario. Nel caso in cui un beneficiario operi in un regime fiscale che gli consenta di recuperare l'IVA sulle attività che realizza nell'ambito del progetto (indipendentemente dalla sua natura pubblica o privata), i costi che gli competono vanno indicati al netto dell'IVA; diversamente, se l'IVA non è recuperabile, i costi devono essere indicati comprensivi dell'IVA.

Nei casi in cui il beneficiario sia soggetto a un regime forfettario ai sensi del Titolo XII della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28-11-2006, l'IVA pagata è considerata recuperabile e quindi non ammissibile al finanziamento.

Al fine di evitare collusione tra beneficiario dei contributi e fornitori è necessario che i beni e i servizi oggetto di finanziamento non siano fatturati all'impresa beneficiaria da società con rapporti di controllo o collegamento così come definito nel Decreto del 18-04-2005 emanato dal Ministro delle Attività Produttive o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza.

I beni non devono essere alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla data di approvazione della rendicontazione finale dell'investimento con decreto della Regione Toscana.

3.5 Intensità dell'agevolazione

Il valore nominale dell'aiuto concesso

- per l'agevolazione nella forma del finanziamento agevolato a tasso zero, è pari al totale degli interessi gravanti su analoga operazione di finanziamento determinati al tasso di riferimento vigente alla data di ammissione del progetto. Nella determinazione del tasso di riferimento si terrà conto di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione (2008/C 14/02) e dalla Comunicazione della Commissione "Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno del finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica" (2009/C16/01) e s.m.i..
- per l'agevolazione nella forma di "Voucher", quale contributo in conto capitale, è pari al 100% della spesa ammessa che non può essere superiore al 20% dell'investimento complessivamente attivato ed ammesso alle agevolazioni previste dal presente bando

3.6 Cumulo

Le agevolazioni previste dal presente bando sono cumulabili con altri aiuti di Stato, anche nella forma del "de minimis", in relazione agli stessi costi ammissibili – in tutto o in parte coincidenti – unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo d'aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al Reg. (UE) n. 651/2014.

4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di aiuto deve essere presentata esclusivamente on-line accedendo al portale tramite il sito internet <http://www.toscanamuove.it>.

4.1 Credenziali di accesso al sistema informativo

Per accedere al servizio messo a disposizione da Toscana Muove i Soggetti beneficiari chiedono l'assegnazione di un account all'indirizzo www.toscanamuove.it.

Ai fini dell'ottenimento delle credenziali di accesso è necessario accedere all'area "Registrazione" e compilare la schermata inserendo i dati anagrafici relativi al legale rappresentante/persona fisica e un indirizzo mail che verrà utilizzato per l'invio delle credenziali di accesso per l'area riservata.

4.2 Presentazione della domanda

Le credenziali di accesso ottenute mediante la procedura descritta al punto 4.1 consentono il login all'interno dell'area "Accesso Utenti Registrati" per l'inserimento della domanda di aiuto.

La domanda di aiuto deve essere inoltrata, per via telematica, a partire dalle ore 9.00 del 15 ottobre 2015 fino ad esaurimento delle risorse definite nel plafond con il presente atto incrementate del 30% di cui ne sarà data immediata comunicazione sul portale. La Regione Toscana si riserva di riaprire i termini di presentazione delle domande in relazione alle risorse disponibili.

Al termine della compilazione delle maschere e in caso di verifica positiva il sistema genera la domanda comprensiva degli allegati e contenente le informazioni inserite in piattaforma e comprensivo di tutte le dichiarazioni/schede presenti on-line.

La domanda generata dal sistema deve essere firmata digitalmente da parte del legale rappresentante dell'impresa, nel caso di impresa o dalla persona fisica/persone fisiche (futuro titolare e/o futuro/i socio/i) se si tratta di impresa da costituire e completa di tutta la documentazione obbligatoria descritta al successivo paragrafo 4.3 e protocollata all'intero del portale.

La firma digitale dovrà essere apposta utilizzando dispositivi conformi alle Regole tecniche previste in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali (per ogni informazione: <http://www.digitpa.gov.it/firme-elettroniche-certificatori>).

La domanda è resa nella forma dell'autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e con le responsabilità di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso.

La domanda di aiuto è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo. Il numero della marca da bollo deve essere inserito nell'apposito campo della scheda "Beneficiario". Tale adempimento viene assolto mediante versamento a intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, che rilascia la marca dotata di numero di identificazione da inserire nell'apposito campo della scheda "Beneficiario" Presente sul sistema.

Il richiedente deve compilare tutti i campi obbligatori richiesti dalla procedura informatica e inserire tramite upload tutta la documentazione accessoria richiesta.

Si precisa che la domanda contiene al suo interno le dichiarazioni relative ai requisiti previsti al paragrafo 2.2, tutta la documentazione specificata al paragrafo 4.3, nonché la documentazione relativa ai requisiti dichiarati in caso di imprese non aventi una sede legale o operativa in Italia.

Tutta la documentazione prevista deve essere inserita secondo le istruzioni contenute nel portale <http://www.toscanamuove.it>.

Successivamente alla protocollazione della domanda il soggetto beneficiario potrà effettuare il download della scheda sintetica (ricevuta) contenente il numero di protocollo assegnato e la data e l'ora di effettivo inoltro della domanda stessa.

Tenuto conto delle modalità di presentazione sopra descritte, la domanda di aiuto non sarà istruita qualora:

- qualora non risulti firmata digitalmente e protocollata;
- non sia corredata delle informazioni/dichiarazioni richieste;
- sia priva della documentazione obbligatoria;
- sia redatta e/o sottoscritta e/o inviata secondo modalità non previste dal presente bando.

4.3 Documentazione obbligatoria a corredo della domanda

A corredo della domanda di aiuto occorre presentare, nei modi e nei termini previsti nel precedente paragrafo 4.2 la seguente documentazione reperita nella piattaforma on-line:

A) Business plan, secondo quanto indicato nel portale <http://www.toscanamuove.it>.

B) Preventivi, bozze di contratto e lettere di incarico in copia conforme, completi di data, intestati al richiedente, redatte su carta intestata del fornitore con l'indicazione del prezzo offerto al netto di IVA e sconti.

C) Dichiarazione della dimensione aziendale;

D) Dichiarazione ambientale;

E) Dichiarazione attestante il/i titolare/i effettivo/i, accompagnata da copia del documento di identità del/i medesimo/i, in corso di validità;

F) Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali;

G) Documenti per valutare il merito di credito:

- **per le sole società di capitali:** con riferimento alla data di presentazione della domanda di aiuto, copia degli ultimi due bilanci approvati, comprensivi della nota integrativa e, ove esistente, della relazione sulla gestione e della relazione del collegio sindacale;
- **per le sole imprese in contabilità ordinaria** non sottoposte all'obbligo di redazione del bilancio: con riferimento alla data di presentazione della domanda di aiuto, copia delle ultime due dichiarazioni dei redditi e delle situazioni contabili sulle cui basi sono state redatte le dichiarazioni medesime;
- **per le sole imprese in contabilità semplificata:** con riferimento alla data di presentazione della domanda di aiuto, ultime due dichiarazioni dei redditi e delle situazioni contabili sulle cui basi sono state redatte le dichiarazioni medesime; copia del modello unico dei soci o del titolare dell'impresa;
- **Per tutte le imprese:**
 - conto economico preconsuntivo aggiornato a data non anteriore a quattro mesi dalla data di presentazione della domanda, ove disponibile;
 - conto economico previsionale relativo all'anno successivo all'esercizio in corso o post-programma.
- **per le persone fisiche:** idonea relazione tecnica, illustrativa dell'andamento prospettico dell'impresa, contenente precedenti esperienze dei soci e degli amministratori dell'impresa beneficiaria; breve storia dell'impresa beneficiaria e prospettive di sviluppo con indicazione delle motivazioni che sono alla base della nuova iniziativa;

H) Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante d'impegno ad utilizzare, per l'acquisizione di servizi ammessi a beneficiare dell'aiuto nella forma di voucher, fornitori con requisiti indicati al punto 3.4;

I) Documentazione fornita da impresa straniera priva di sede o unità operativa in Toscana al momento della domanda;

L) Documentazione necessaria alla verifica delle priorità 1. e 3. di cui al paragrafo **5.4.2. del presente bando;**

M) Valutazione eseguita da un esperto esterno, che in un futuro prevedibile l'impresa svilupperà prodotti, servizi o processi nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte nel settore interessato e che comportano un rischio di insuccesso tecnologico o

industriale, **nel caso di impresa innovativa ai sensi della lett. a) dell'art. 5 octies decies, co. 2, L.R. 35/2000.**

Nel caso di domanda presentata da persone fisiche la documentazione obbligatoria, oltre a quella indicata alle lettere A), B), F), L) e M), è la seguente:

N) Dichiarazione d'intenti, di costituzione d'impresa entro sei mesi dalla data di notifica del provvedimento di concessione e impegnativa di trasmissione di documentazione obbligatoria di cui al **par. 4.3** in fase di presentazione di richiesta di erogazione;

Le domande di aiuto mancanti anche di un solo documento richiesto dal bando saranno considerate inammissibili, secondo il dettato del **par. 5.3**.

Qualora, dalla verifica della documentazione obbligatoria a corredo della domanda, il soggetto gestore rilevi dati mancanti o incompleti, potrà richiederli con le procedure di cui al **par. 5.2**.

Il soggetto gestore si riserva la facoltà di richiedere integrazioni sulla documentazione presentata, secondo le specifiche indicate all'interno del par. 5.

5. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLA DOMANDA

5.1 Modalità di istruttorie e fasi del procedimento

La selezione delle richieste di agevolazione sarà fatta mediante procedura valutativa-negoziale a sportello.

L'attività istruttoria regionale è di competenza del Settore "Ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico" della Direzione "Attività Produttive" ed è svolta avvalendosi del Raggruppamento Temporaneo di Imprese "Toscana Muove" costituito tra Fidi Toscana S.p.A, Artigiancredito Toscano s.c e Artigiancassa S.p.A quale "soggetto gestore" individuato con decreto n. 5725 del 20.12.2013

L'iter procedimentale delle domanda si articola nelle seguenti fasi:

- **istruttoria di ammissibilità** (v. paragrafo 5.2).

In relazione alla suddetta istruttoria verranno esaminate le cause di inammissibilità della domanda (v. paragrafo 5.3), vale a dire cause che impediscono alla domanda di accedere alla successiva fase di valutazione (v. paragrafo 5.4).

- **valutazione** (v. paragrafo 5.4).

I progetti verificati ammissibili a seguito dell'istruttoria sopra menzionata verranno valutati in base a specifici criteri di selezione (v. paragrafo 5.4).

- **formazione della graduatoria** (v. paragrafo 5.5).

5.2 Istruttoria di ammissibilità

L'istruttoria di ammissibilità è diretta ad accertare:

- la corretta presentazione della domanda di aiuto secondo i termini e le modalità stabiliti, rispettivamente, all'interno dei paragrafi 4.1 e 4.2 del bando, compreso il rispetto delle modalità di sottoscrizione della domanda;

- la completezza della domanda e della documentazione allegata stabilita come obbligatoria dal paragrafo 4.3 del bando;
- con riferimento ai requisiti di cui ai punti 3 e 4 del paragrafo 2.2, la capacità dell'impresa di far fronte al servizio complessivo del debito, secondo le scadenze previste e tenuto conto dell'indebitamento aziendale in essere, compresa la regolarità nei confronti di altri finanziamenti (Centrale Rischi – Banca d'Italia);
- la sussistenza, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti di ammissibilità previsti ai punti da da 1) a 7) e al punto 15) del paragrafo 2.2 , oppure la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti ai punti da 1) a 4) e dei punti 7) e 15) e *l'impegno relativo all'iscrizione nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente, in relazione alla sede o unità locale destinatarie dell'intervento, di un'attività economica identificata come prevalente, nelle sezioni ATECO ISTAT 2007.*

A tal fine saranno effettuate, a pena di inammissibilità al beneficio, verifiche d'ufficio su tutti i proponenti dei requisiti di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) del paragrafo 2.2, nonché controlli su tutti i proponenti dei requisiti oggetto di autodichiarazione alla data di presentazione della domanda di cui ai punti 5), 6), 7) e 15) del medesimo paragrafo. Per le imprese prive di sede o unità locale in Toscana al momento della presentazione della domanda, per i requisiti di cui ai punti 5) e 6) sarà controllata la dichiarazione di impegno.

Se i requisiti di cui ai punti 8) e 15) sono attestati da parte di soggetti iscritti nel registro dei revisori legali come previsto al paragrafo 2.2, sulle relazioni e attestazioni di cui sopra, saranno effettuati controlli annuali a campione, come previsto dal paragrafo 8.2.

Qualora in fase di istruttoria di ammissibilità emerga l'esigenza di richiedere integrazioni relativamente alla sola documentazione tecnica relativa al progetto, il termine per l'invio delle integrazioni richieste dal responsabile del procedimento è fissato in gg. 10 dal ricevimento della richiesta delle stesse. La richiesta di integrazione potrà riguardare esclusivamente specifiche relative al contenuto di documenti presentati, nei casi in cui l'Amministrazione regionale lo riterrà necessario.

In questo caso, i termini si intendono sospesi e le integrazioni sono sottoposte ad istruttoria entro i termini della Legge n. 40/2009.

Non potranno in nessun caso essere richiesti ad integrazione documenti previsti dal paragrafo 4.3 come obbligatori e non presentati.

5.3 Cause di non ammissione

Costituiscono cause di non ammissione al beneficio:

- la mancata presentazione della domanda di aiuto secondo i termini e le modalità stabiliti, rispettivamente, dai paragrafi 4.1 e 4.2;
- la mancata sottoscrizione della domanda e delle autodichiarazioni richieste dal bando elencate al paragrafo 4.3;
- il mancato invio della documentazione obbligatoria a corredo della domanda (v. paragrafo 4.3);
- l'assenza anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità previsti ai punti da 1) a 7) e 15) di cui al paragrafo 2.2 nonché del rispetto dei valori minimi e massimi d'investimento ammessi e dei requisiti del fornitore previsti al punto 3.4 e di altri criteri previsti dal bando;
- il mancato rispetto dei termini per la presentazione della domanda;
- l'incompletezza della domanda;

- l'assenza del programma di spesa;
- l'incompletezza e le irregolarità non sanabili della sola documentazione tecnica relativa alla domanda presentata.

Le cause di inammissibilità costituiscono motivo di improcedibilità e impediscono alla domanda di accedere alla successiva fase di valutazione.

5.4 Valutazione dei progetti

Tutte le domande di aiuto che avranno superato positivamente la fase dell'istruttoria di ammissibilità di cui al paragrafo 5.2, accederanno alla fase di valutazione.

La valutazione è finalizzata a verificare i contenuti tecnico-scientifici del Progetto nonché la corrispondenza del progetto medesimo alle finalità ed agli obiettivi di cui al presente bando.

La valutazione sarà effettuata da una Commissione tecnica di valutazione (in seguito CTV), nominata con atto del dirigente responsabile del Settore Ricerca Industriale, Innovazione e Trasferimento Tecnologico e composta da membri interni e esterni all'Amministrazione regionale, questi ultimi individuati secondo i criteri e le modalità stabilite dalla Deliberazione di Giunta regionale n. 1019/2008.

5.4.1 Criteri di selezione

Tutti i progetti saranno oggetto di valutazione sulla base dei seguenti criteri, definiti con delibera di Giunta Regione Toscana n. 782 del 28/07/2015:

Criterio di selezione	Parametri di valutazione	Esito fase valutativa
1 – Grado di innovazione del progetto	1.a – Novità del progetto imprenditoriale rispetto al contesto territoriale, socio ed economico in cui va ad insediarsi	Positivo/Negativo
	1.b – Contributo del progetto imprenditoriale all'avanzamento delle conoscenze, delle competenze e delle tecnologie aziendali	Positivo/Negativo
	1.c – Contributo del progetto imprenditoriale alla ricerca ed applicazione di soluzioni organizzative e gestionali capaci di rispondere a nuove esigenze di natura sociale nonché di generare un impatto sociale misurato o misurabile da indicatori	Positivo/Negativo
2 – Validità tecnica del progetto	2.a – Chiarezza e dettaglio della proposta progettuale, con particolare riferimento alle attività previste, ai tempi e agli obiettivi.	Positivo/Negativo

3. Sostenibilità economico-finanziaria	3.a - Pertinenza e congruità delle spese previste	Positivo/Negativo
	3.b - Redditività economica tale da permettere la restituzione del prestito (cash-flow)	Positivo/Negativo
	Regolarità del rimborso di altri finanziamenti (CRIF)	Positivo/Negativo
4. Potenzialità del mercato di riferimento	4.a - Analisi del mercato di riferimento e posizionamento	Positivo/Negativo
	4.b - Efficacia e coerenza delle strategie di prodotto/servizio, prezzo, comunicazione e distribuzione	Positivo/Negativo
5. Competenze dei proponenti	5.a - Esperienze e competenze professionali, rapportate alla dimensione e complessità del progetto imprenditoriale proposto	Positivo/Negativo

Per poter essere ammessi al finanziamento i progetti devono ricevere il giudizio positivo in riferimento a ciascun parametro di valutazione. I progetti che riceveranno il giudizio positivo in riferimento a ciascun parametro di valutazione saranno inseriti nella graduatoria dei progetti finanziabili, che sarà ordinata esclusivamente in base alla data di presentazione della domanda.

5.4.2 Priorità

A parità di data di presentazione della domanda, sarà attribuita priorità, in base all'ordine seguente, ai progetti presentati :

1. da imprese localizzate presso il sistema di incubazione regionale ed i centri di competenza, ai sensi della delibera di Giunta regionale n. 317/2015;
2. da imprese localizzate nelle aree di crisi, ai sensi della delibera di Giunta regionale n. 199/2015;
3. da imprese in possesso del rating di legalità, attribuito dalla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ai sensi del Decreto 20 febbraio 2014, n. 57 - MEF-MISE.

In caso di ulteriore parità, verrà data precedenza all'ora di presentazione della domanda,

5.5 Formazione della graduatoria

L'attività di valutazione e selezione dei progetti si conclude con la comunicazione al soggetto richiedente dell'ammissibilità o non ammissibilità all'agevolazione.

La comunicazione di concessione alla agevolazione verrà inviata entro 15 giorni dall'approvazione della graduatoria, tramite il portale <http://www.toscanamuove.it> dal soggetto gestore, in nome e per conto della Regione Toscana.

Le graduatorie delle domande ammesse e non ammesse saranno predisposti trimestralmente, con scadenza 31/12, 31/03, 30/06 e 30/09; nel caso della prima graduatoria, non sarà coperto un intero trimestre, ma sarà coperto il periodo 15/10/2015 – 31/12/2015.

Le graduatorie sono approvate con atto della Regione Toscana e sono pubblicate entro 60 giorni dalla data di scadenza del trimestre di riferimento.

Le risorse disponibili sono, quindi, assegnate ai beneficiari in base all'ordine cronologico di ammissione all'agevolazione nei limiti della disponibilità dei fondi. Eventuali progetti dichiarati ammissibili ma non finanziati per carenza di risorse andranno a costituire la graduatoria delle domande ammesse ma non finanziate ordinate cronologicamente. In caso di sopravvenute risorse disponibili la Regione Toscana si riserva di mantenere la validità delle graduatorie e di provvedere allo scorrimento delle domande ammesse ma non finanziate.

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D. Lgs. 123/98, il soggetto gestore deve comunicare alla Regione Toscana l'eventuale esaurimento delle risorse disponibili, al fine di procedere alla sospensione della presentazione delle domande.

Le **domande non ammesse** al finanziamento si distinguono in:

1. domande non ammesse per carenza di requisiti formali

Sono quelle domande prive dei requisiti previsti al paragrafo 2.2 di cui ai punti da 1) a 4) e dei requisiti 7) e 19) e dei requisiti 5) e 6) per le imprese con sede o unità locale in Toscana al momento della presentazione della domanda.

In caso di non ammissione, il Responsabile del procedimento provvede, previa predisposizione di apposito atto, a comunicare l'esito negativo, opportunamente motivato, al richiedente.

2. domande non ammesse a seguito di valutazione

Sono quelle domande ammesse a seguito dell'istruttoria formale, che non hanno superato la fase valutativa.

6. REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGETTI

6.1 Sottoscrizione del contratto

Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di ammissione all'agevolazione, il beneficiario ha l'obbligo di sottoscrivere il Contratto, redatto secondo lo schema di contratto allegato al bando standard approvato con delibera G.R. n. 755 del 09/09/2014, che sarà reso disponibile sul portale, tramite scambio di documentazione firmata digitalmente da entrambe le parti sulla piattaforma <http://www.toscanamuove.it>.

La mancata sottoscrizione del Contratto comporta la revoca dell'agevolazione concesso.

Costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto il "Piano di rientro" che sarà definito successivamente alla conclusione del progetto, in relazione all'esatto ammontare del finanziamento erogato, calcolato sulla base delle somme effettivamente e correttamente rendicontate.

6.2 Obblighi del beneficiario

I soggetti beneficiari sono obbligati, a pena di **revoca** del contributo, al rispetto degli obblighi come formalizzati nel Contratto.

Il beneficiario inoltre, in base a quanto previsto dal Regolamento n. 1303/2013 art. 115 e dal relativo Allegato XII, nonché dal successivo Regolamento di Esecuzione 821/2014 artt. 4 e 5, è tenuto a rispettare gli obblighi di informazione e comunicazione così come dettagliati nel Contratto.

In particolare, i requisiti di cui ai precedenti punti 3. 4. e 5. del paragrafo 2.2 dovranno essere mantenuti nei cinque anni successivi all'approvazione della rendicontazione finale di spesa effettuata con decreto dirigenziale della Regione Toscana, a pena di revoca.

I FABLAB dovranno costituirsi in rete successivamente alla concessione dell'agevolazione.

6.3 Modifiche dei progetti

Le richieste di variazione, adeguatamente motivate, possono riguardare il progetto, la ripartizione per voci di spesa o il piano finanziario, ferma restando l'impossibilità che il costo totale e il contributo totale del progetto siano aumentati rispetto agli importi indicati all'interno del provvedimento amministrativo di concessione dell'agevolazione, tenuto conto delle proroghe temporali sull'esecuzione del progetto alle condizioni indicate dal bando.

Le modifiche di cui sopra devono essere coerenti con la finalità del progetto presentato e saranno soggette a valutazione al momento della presentazione della rendicontazione finale. Inoltre devono essere presentate in forma di istanza on line mediante l'accesso alla piattaforma <http://www.toscanamuove.it> di cui al paragrafo 7.1.

Le spese effettivamente realizzate non possono essere inferiori **all'80%** del progetto ammesso. Fermo restando tale limite la realizzazione parziale del progetto comporterà la revoca parziale secondo quanto stabilito al successivo paragrafo **8.5**.

Eventuali deroghe al limite **dell'80%** potranno essere prese in considerazione solo in casi particolari e laddove alla riduzione del programma previsto abbiano contribuito anche cause non dipendenti dalla volontà del beneficiario.

La riduzione del programma si deve intendere calcolato sul totale e non sulle singoli voci di spesa ammesse.

6.4 Disposizioni in tema di variazioni riguardanti il requisito di beneficiario e operazioni straordinarie d'impresa

Le imprese sono tenute a comunicare tutte le variazioni riguardanti il requisito di beneficiario, la natura giuridica, la forma societaria, la denominazione e la proprietà, entro 30 giorni dalla data dell'evento. Nei casi suddetti, l'Amministrazione regionale adotta, a seguito di istruttoria positiva da parte del soggetto gestore, un atto di variazione.

In caso di cessione o conferimento d'azienda, di fusione o di scissione di impresa, le agevolazioni concesse ma non interamente erogate, sono trasferite - previa apposita domanda di trasferimento- al soggetto subentrante a condizione che quest'ultimo:

- sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dal bando; a tal fine non rileva la dimensione di impresa del soggetto che richiede il trasferimento;
- continui ad esercitare l'impresa e assuma gli obblighi relativi previsti dal bando.

A tal fine, nell'atto di cessione/conferimento deve essere esplicitamente previsto che le agevolazioni sono cedute al soggetto subentrante.

Nei casi suddetti, l'Amministrazione regionale adotta in capo al soggetto subentrante un atto di trasferimento delle agevolazioni già concesse in capo al soggetto subentrante sulla base della procedura attivata per la concessione originaria delle agevolazioni.

La domanda di trasferimento delle agevolazioni deve essere presentata entro 30 giorni dalla data dell'evento.

Fatti salvi i casi di oggettiva impossibilità, la mancata presentazione della domanda di trasferimento entro il termine suddetto comporta la revoca delle agevolazioni già concesse.

La revoca delle agevolazioni è disposta nei seguenti ulteriori casi:

- qualora il soggetto subentrante non assuma gli obblighi previsti;
- qualora le agevolazioni non possano essere trasferite.

Laddove, successivamente al trasferimento delle agevolazioni si debba procedere alla revoca totale o parziale delle medesime, il soggetto subentrante risponde anche delle somme erogate ai precedenti beneficiari.

I finanziamenti non erogati, alla data di effetto dell'evento, sono interamente liquidati al soggetto di volta in volta subentrante.

Nel caso di procedure concorsuali diverse dal fallimento, le disposizioni di cui al presente paragrafo si applicano anche all'affitto temporaneo d'azienda funzionale alla chiusura *in bonis* della procedura concorsuale, a condizione che nel contratto d'affitto sia esplicitamente prevista l'acquisizione dell'azienda a conclusione della stessa.

7. EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE

7.1 Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili

La rendicontazione delle spese ammissibili di cui al punto 3.4 deve avvenire secondo quanto stabilito nelle "Linee guida delle spese ammissibili e della relativa rendicontazione" rese disponibili sul portale di Toscana Muove.

Ai sensi della L.R. n. 35/2000¹⁵ e in alternativa alle procedure ordinarie, al fine di accelerare l'iter istruttorio delle domande di aiuto e di snellire le procedure di erogazione e di controllo, la regolare rendicontazione amministrativo-contabile delle attività svolte dal beneficiario può essere verificata e attestata da parte di soggetti iscritti nel registro dei revisori legali, mediante una relazione tecnica ed un'attestazione rilasciata in forma giurata e con esplicita dichiarazione di responsabilità.

Sulle relazioni e attestazioni di cui sopra, sono effettuati controlli annuali a campione.

Le spese rendicontate devono corrispondere a pagamenti effettivamente e definitivamente effettuati dai beneficiari (con annotazione nei libri contabili, senza possibilità di annullamento, trasferimento e/o recupero). In particolare è necessario che la spesa sia giustificata da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, esclusivamente intestate ai Beneficiari e comprovanti l'effettivo pagamento da parte dei Beneficiari stessi nel periodo compreso tra la data di presentazione della domanda ed il termine di completamento del progetto.

Si precisa inoltre che i Beneficiari sono tenuti a conservare i documenti sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti comunemente accettati per dieci anni dalla data in cui è concesso il finanziamento.

Tutti gli originali di spesa relativi alle spese di investimento (paragrafo 3.4 lettera a) devono essere "annullati" mediante l'apposizione di un timbro che riporti la seguente dicitura:

¹⁵ Art. 5 sexies-decies.

"Documento contabile finanziato a valere sul POR FESR Toscana 2014- 2020 – Linea di Azione 1.4.1 - ammesso per l'intero importo o per l'importo di Euro"

Documentazione giustificativa di spesa da trasmettere al soggetto gestore, attraverso il sistema gestionale disponibile sul portale <http://www.toscanamuove.it>:

- relazione attestante la realizzazione del progetto;
- tabella riepilogativa dei costi sostenuti con il chiaro riferimento agli estremi dei relativi giustificativi di spesa, sottoscritta dal legale rappresentante;
- fatture, notule o altri documenti di equivalente valore probatorio con esplicita descrizione delle spese sostenute;
- bonifici, assegni circolari o assegni bancari non trasferibili dai quali si evinca l'importo ed il nominativo del percipiente corredato da estratto conto bancario attestante l'effettivo e definitivo esborso finanziario;
- dichiarazione relativa agli indicatori previsti dal monitoraggio fisico POR FESR 2014 - 2020, per le sole spese di investimento.
- Scheda fornitore redatta secondo lo schema disponibile reso disponibile sul portale (nel caso di attivazione del Voucher)

Documentazione giustificativa di spesa da conservare presso il beneficiario

- Contratti d'acquisto, fatture e attestazioni di pagamento relative all'acquisto dei beni imputati al progetto (al fine della verifica dell'importo inserito nel Libro degli Inventari o nel Registro dei beni ammortizzabili, oltre che la verifica di eventuali ulteriori timbri di imputazione ad altri finanziamenti);
- libri contabili;
- ogni altra documentazione attinente.

7.2 Modalità di erogazione del finanziamento agevolato e rimborso

L'erogazione del finanziamento agevolato avviene su istanza del beneficiario al soggetto gestore esclusivamente attraverso il sistema gestionale disponibile sul portale <http://www.toscanamuove.it>, a titolo di anticipo o di saldo, secondo le modalità e i termini stabiliti dal presente bando.

L'erogazione del finanziamento avviene entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza del beneficiario, compatibilmente con le disponibilità presso il soggetto gestore che verranno alimentate dalla Regione Toscana tenuto conto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta Regionale in materia. Fermo restando eventuale sospensione dei termini di cui al punto 5.2 per integrazione della documentazione presentata.

Ogni erogazione dell'agevolazione (anticipo/a saldo) è preceduta dalla verifica della regolarità contributiva (DURC), del rispetto della normativa antimafia, dell'assenza di procedure concorsuali nei confronti del soggetto beneficiario previste dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, nonché dell'assenza di procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni e dalla verifica di non trovarsi in stato di liquidazione volontaria; non costituisce motivo ostativo all'erogazione il concordato preventivo con continuità aziendale (se adeguatamente documentato).

Alla stessa data inizia a decorrere il Piano di rientro che prevede un piano di pre-ammortamento della durata di diciotto mesi oltre ad un eventuale periodo di preammortamento tecnico non superiore a 6 mesi.

Il rimborso del finanziamento inizia il giorno successivo a quello del termine del periodo di pre-ammortamento come dettagliato nel piano di rientro allegato al contratto di finanziamento, con le seguenti modalità:

- a) rate semestrali posticipate costanti;
- b) numero di rate: 16

Nella fase del rimborso del finanziamento agevolato il beneficiario può presentare istanza di differimento/rimodulazione del piano di ammortamento, con le modalità stabilite nella Delibera di G.R. 1246 del 22/12/2014.

Per le persone fisiche ammesse in graduatoria, l'erogazione è inoltre subordinata all'invio di quanto previsto al punto 4.3 del bando e più precisamente:

- Dichiarazione della dimensione aziendale;
- Dichiarazione ambientale;
- Dichiarazione attestante il/i titolare/i effettivo/i, accompagnata da copia del documento di identità del/i medesimo/i, in corso di validità;

7.3 erogazione dell'anticipo e garanzia fidejussoria¹⁶

E' facoltà dei beneficiari richiedere un anticipo pari al 80% del contributo totale del progetto.

L'anticipo è subordinato alla presentazione contestuale di una garanzia fideiussoria. Tale garanzia deve coprire capitale, interessi e interessi di mora, ove previsti, oltre alle spese della procedura di recupero, e coprire un arco temporale di un ulteriore semestre rispetto al termine previsto per la conclusione delle verifiche.

Detta garanzia può essere prestata dalle banche, dalle imprese di assicurazione di cui alla L. n. 348/1982, o dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993 (TUB) - inclusi i Confidi iscritti nell'elenco ex art. 107 - che svolgano attività di rilascio di garanzie in via esclusiva o prevalente, che siano a ciò autorizzati e vigilati dalla Banca d'Italia e presenti nelle banche dati della stessa. Sono esclusi gli intermediari finanziari stranieri che non hanno sede legale e direzione generale situate nel territorio della Repubblica¹⁷.

Al fine di evitare il rischio di rilascio di polizze false o inefficaci, gli uffici possono richiedere un'attestazione della validità della stessa all'indirizzo della Direzione Generale del soggetto garante

La polizza deve essere rilasciata utilizzando il modello di garanzia fideiussoria predisposto e approvato dall'Amministrazione Regionale e sottoscritta con la forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, al fine di precostituire il titolo per il recupero coattivo mediante agente della Riscossione.

¹⁶ Cfr. Decisione G.R. n. 3 del 23-07-2012 recante "Indirizzi agli uffici in merito alla copertura fidejussoria sugli anticipi sui contributi. Indicazioni generali in merito ai soggetti fideiubenti."

¹⁷ Cfr D.Lgs. n. 141/2010 e Decisione G.R. 23/7/2012, n. 3

La fideiussione deve essere intestata alla Regione Toscana. La Regione Toscana/Organismo Intermedio provvederà ad accertare l'idoneità dell'istituto emittente in quanto ricompreso nell'elenco degli istituti abilitati al rilascio di garanzia.

La garanzia fideiussoria è valida a prescindere dall'eventuale assoggettamento a fallimento o altra procedura concorsuale del contraente.

La fideiussione **deve prevedere espressamente:**

- il pagamento a prima richiesta entro 15 giorni;
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, ovvero la durata della fideiussione deve essere correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale ma al suo integrale adempimento;
- Il mancato pagamento del premio non potrà in nessun caso essere opposto al beneficiario, in deroga all'art. 1901 del codice civile;
- Il Foro di Firenze quale Foro competente alla risoluzione delle controversie relative alle questioni di merito;
- l'escussione della polizza a tutela del credito regionale nel caso di mancato rinnovo della stessa entro un termine antecedente la scadenza (1-2 mesi);
- la clausola del rinnovo automatico nel caso in cui il beneficiario dell'aiuto non sia in grado di rispettare tutti gli adempimenti, gli impegni e le condizioni previsti dalle norme che regolano l'aiuto.

7.4 Domanda a saldo

Ai sensi di quanto stabilito al paragrafo **3.3**, i progetti di investimento dovranno concludersi entro 12 mesi dalla data di firma del contratto, eventualmente prorogabili di ulteriori 3 mesi, indipendentemente dalla data di avvio del progetto. Entro la stessa data, il beneficiario deve presentare la domanda di pagamento a titolo di saldo.

7.5 Modalità di erogazione del voucher

Ai sensi di quanto stabilito al paragrafo 3.3, i progetti d'investimento dovranno concludersi ed essere completamente rendicontati entro e non oltre 12 mesi dalla firma del contratto.

La domanda di pagamento a titolo di saldo deve essere presentata sul portale di Toscana Muove unitamente alla rendicontazione dei costi totali sostenuti e si compone di:

- relazione tecnica conclusiva elaborata in base allo schema reso disponibile sul portale di Toscana Muove;
- fatture o documenti contabili di equivalente valore probatorio, completi di documentazione relativa al pagamento, rappresentata dalla ricevuta contabile del bonifico o altro documento (bancario) relativo allo strumento di pagamento prescelto, di cui sia documentato il sottostante movimento finanziario, con indicazione della causale degli estremi del titolo di spesa a cui il pagamento si riferisca (normativa antiriciclaggio DLgs 231/07) come indicato nelle documento "Linee guida delle spese ammissibili e della relativa rendicontazione" che sarà reso disponibile nel portale www.toscanamuove.it. In particolare, per l'erogazione con la modalità del voucher, deve essere allegata la delega di pagamento al fornitore, nonché la documentazione relativa al pagamento della quota a carico del beneficiario (quali ad esempio IVA e spese non ammissibili). La delega di pagamento è rilasciata ai sensi dell'art 1269 c.c. e deve essere prevista nel contratto di servizio o in documento aggiuntivo allo stesso quale modalità di pagamento concordata dalle parti;

- schede di monitoraggio redatte secondo la modulistica che sarà resa disponibile sul sito di Toscana Muove.

L'erogazione del voucher avviene entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza del beneficiario, compatibilmente con le disponibilità presso il soggetto gestore che verranno alimentate dalla Regione Toscana tenuto conto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta Regionale in materia. Fermo restando eventuale sospensione dei termini di cui al punto 5.2 per integrazione della documentazione presentata.

L'erogazione del voucher è preceduta dalla verifica della regolarità contributiva (DURC), del rispetto della normativa antimafia, dell'assenza di procedure concorsuali nei confronti del soggetto beneficiario previste dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, nonché dell'assenza di procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni e dalla verifica di non trovarsi in stato di liquidazione volontaria; non costituisce motivo ostativo all'erogazione il concordato preventivo con continuità aziendale (se adeguatamente documentato).

8. VERIFICHE, CONTROLLI E REVOCHE

8.1 Verifica finale dei progetti

I progetti sono sottoposti a verifica finale dei risultati conseguiti.

Tale verifica è effettuata sulla base delle informazioni fornite nella relazione tecnica conclusiva allegata alla rendicontazione ed è diretta ad accertare:

- la coerenza dell'oggetto, degli obiettivi e dei risultati conseguiti dal progetto realizzato rispetto a quello ammesso a finanziamento;
- la congruità delle spese sostenute;
- il rispetto del cronoprogramma e degli altri elementi di progetto descritti.

La relazione tecnica conclusiva deve essere elaborata conformemente alle indicazioni fornite dall'Amministrazione regionale e secondo l'apposito modello disponibile sul sito di Toscana Muove.

8.2 Controlli e ispezioni

L'Amministrazione regionale, tramite il soggetto gestore, procederà a controlli puntuali e a campione secondo le seguenti modalità:

1. **prima dell'ammissione all'agevolazione**, procede ai seguenti controlli puntuali su tutti i soggetti che hanno presentato domanda di aiuto a pena di inammissibilità:
 - verifica d'ufficio del possesso dei requisiti di cui ai punti da 1 a 4;
 - verifica del possesso dei requisiti di cui ai punti da 5 a 7 e 16 autocertificati dal beneficiario;
2. **dopo l'ammissione all'agevolazione**, entro 180 giorni dalla data della comunicazione al soggetto richiedente della comunicazione degli aiuti, procede, ai seguenti controlli a pena di decadenza su tutti i soggetti ammessi a contributo e finanziati in relazione ai requisiti autodichiarati di cui al par. 2.2, punti da 8 a 15 e 17;
 - controlli a campione in misura non inferiore al 10% sui soggetti ammessi a contributo ma non finanziati in relazione ai requisiti autodichiarati di cui al par. 2.2, punti da 8 a 15 e 17;
3. **prima dell'erogazione per "anticipo" o "a saldo"**, verifica:

- solo per le domande ammesse in graduatoria relative a persone fisiche, l'effettiva costituzione dell'impresa nei termini previsti dal bando;
- solo per le imprese prive di sede o unità locali in Toscana al momento della presentazione della domanda il possesso dei requisiti di cui ai punti 5 e 6 a pena di revoca.
- sui tutti i beneficiari ammessi a contributo del possesso dei requisiti di cui ai punti 1, 2, 5, 6 e 7 a pena di revoca per inadempimento;

4. dopo l'erogazione a saldo, procede annualmente al controllo puntuale su tutti i beneficiari dell'erogazione a pena di revoca, del mantenimento del possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti 5, 6 e 7 nei cinque anni successivi all'approvazione della rendicontazione finale di spesa con decreto dirigenziale della Regione Toscana e per la verifica del rispetto degli ulteriori obblighi previsti dal bando e dal contratto.

Nel caso di perdita o mancato rinnovo del "rating di legalità", l'amministrazione procederà alla verifica dei requisiti 10), 11) e 12) previa acquisizione delle relative autocertificazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; in caso di esito negativo delle verifiche, l'amministrazione regionale procederà alla revoca del beneficio.

Dopo la rendicontazione

Dopo la rendicontazione e prima dell'erogazione, l'Amministrazione regionale effettua i controlli documentali sulle spese ammissibili rendicontate.

I controlli sulle rendicontazioni avverranno con le seguenti modalità:

- rendicontazione ordinaria: controllo puntuale sulle spese rendicontate;
- rendicontazione attraverso i revisori legali: controllo annuale a campione sulla relazione tecnica rilasciata in forma giurata ai sensi dell'art. 5-sexiesdecies I.R. n. 35/2000.

In ordine alle relazioni e attestazioni rilasciate dai revisori legali, si procederà a controlli annuali a campione, in misura variabile tra il 30 e l'80%.

L'Amministrazione regionale – direttamente, tramite il soggetto gestore o altro ente a ciò autorizzato si riserva, comunque, di effettuare, in ogni momento, controlli documentali, verifiche ed ispezioni, anche presso il beneficiario, allo scopo di verificare la realizzazione del progetto, anche in relazione alle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, dal bando e dal Contratto e la veridicità delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rese.

L'esito negativo, anche di uno, dei controlli di cui sopra, comporta la **decadenza** e conseguente **revoca** dello stesso.

8.3 Rinuncia

L'impresa deve comunicare al soggetto gestore, entro 30 giorni dalla data della comunicazione di Assegnazione ed attraverso il sistema gestionale disponibile sul portale <http://www.toscanamuove.it>. **l'eventuale rinuncia** all'aiuto firmata digitalmente¹⁶.

In caso di rinuncia comunicata oltre il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di assegnazione, l'Amministrazione regionale, richiede il rimborso forfetario delle spese di istruttoria ed erogazione come indicato al paragrafo 8.4.

8.4 Decadenza dal beneficio

La decadenza conseguente alla verifica effettuata dall'Amministrazione regionale, determina, successivamente alla pubblicazione sul BURT del decreto di approvazione della graduatoria, la perdita del beneficio e la revoca dello stesso.

Costituiscono **cause di decadenza**:

- mancata costituzione dell'impresa entro sei mesi dalla data di notifica del provvedimento di concessione per i soggetti che hanno presentato domanda quali futuri titolari/soci di imprese ancora da costituire;
- rilascio di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, ferme restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia;
- mancanza anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità del paragrafo 2.2, accertata attraverso i controlli di cui paragrafo 8.1.;
- mancata sottoscrizione del Contratto;
- accertata indebita percezione del finanziamento per dolo o colpa grave con provvedimento giudiziale; con la revoca è disposta la restituzione delle somme erogate e l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

8.5 Revoca totale e parziale e recupero dell'agevolazione erogata

Successivamente all'accertamento delle condizioni di cui ai precedenti punti **8.4 e 8.5**, la Regione Toscana procederà alla **revoca totale** del beneficio concesso.

La revoca totale configura in ogni caso un inadempimento da parte del beneficiario. La Regione Toscana, quindi, procede alla risoluzione del Contratto, previo accertamento dell'inadempimento stesso attraverso un contraddittorio con il beneficiario ai sensi della L. n. 241/1990.

Non costituiscono causa espressa di risoluzione del contratto per inadempimento la difforme e/o parziale realizzazione del progetto. Dette fattispecie costituiscono ipotesi di adempimento difforme/parziale del contratto e, come tali, dovranno essere accettate espressamente dalla Regione Toscana che in tal caso procederà, previo contraddittorio con il beneficiario ai sensi della L. n. 241/1990, alla **revoca parziale** del beneficio concesso.

L'Amministrazione regionale procede al **recupero delle risorse** nel caso in cui beneficiario abbia usufruito di erogazioni relativamente all'aiuto revocato (totale/parziale).

Le seguenti circostanze che non determinano motivi di revoca totale danno luogo alla **revoca parziale** del contributo:

- a) la non completa realizzazione del programma investimento e/o non corretta rendicontazione finale del programma di investimento;
- b) la rideterminazione del finanziamento per irregolarità riscontrate a seguito di controlli a qualsiasi titolo effettuati.

E' motivo di revoca del beneficio del termine il mancato rispetto delle scadenze del piano di rientro di cui al paragrafo 7.2 e riportate nel Contratto.

L'Amministrazione regionale procede al recupero nel caso in cui beneficiario abbia usufruito di erogazioni relativamente all'aiuto revocato, previo tentativo di recupero bonario da parte del soggetto gestore.

L'atto di revoca costituisce in capo alla Regione Toscana il diritto ad esigere l'immediato pagamento dell'aiuto rimborsabile concesso.

A tal fine la Regione Toscana, in attuazione della L. 241/90, comunica al beneficiario l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative: all'oggetto del procedimento promosso, all'ufficio e alla persona responsabile del procedimento, all'ufficio in cui si può prendere visione degli atti) ed assegna ai destinatari della comunicazione un termine di quindici giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

Entro il predetto termine il beneficiario può presentare alla Regione Toscana scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante consegna o spedizione a mezzo PEC all'indirizzo "regionetoscana@postacert.toscana.it".

Gli uffici della Regione Toscana, esaminano gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisiscono ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.

Entro novanta giorni dalla predetta comunicazione, esaminate le risultanze istruttorie, la Regione Toscana, qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, adotta il provvedimento di archiviazione del quale viene data comunicazione al beneficiario.

Qualora la Regione Toscana ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento determina, con provvedimento motivato, la decadenza e revoca dell'agevolazione, calcolando gli interessi al Tasso Ufficiale di Riferimento (T.U.R.) di volta in volta vigente.

In caso di revoca del beneficio del termine gli interessi decorrono dalla data di scadenza della rata non pagata, mentre negli altri casi gli interessi decorrono dalla data di erogazione dell'aiuto.

Detta modalità di calcolo degli interessi potrà subire modifiche a seguito di nuove disposizioni normative comunitarie e nazionali.

Successivamente gli uffici regionali competenti trasmettono ai destinatari il provvedimento e la conseguente ingiunzione di pagamento.

In tutti i casi il debitore ha facoltà di presentare istanza di dilazione e/o rateizzazione del debito ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 19.12.2001 n. 61/R "Regolamento di attuazione della L.R. n. 36 del 06.08.2001 - Ordinamento contabile della Regione Toscana" e s.m.i.

8.6 Rimborso forfettario a carico del beneficiario

In caso di revoca del contributo successiva all'adozione del provvedimento amministrativo di concessione dell'aiuto e nel caso di rinuncia da parte del beneficiario (impresa) trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione è disposto a carico dell'impresa/beneficiario il pagamento di un rimborso forfettario a titolo di risarcimento dei costi sostenuti per l'istruttoria e l'erogazione dell'aiuto¹⁸ sulla base di tariffe calcolate con le modalità esplicitate nella tabella seguente¹⁹.

	A	C	D	E
Gradualità dei costi sulla base della	Costo di sola istruttoria	Costo di erogazione e recupero	Rimborso dei soli costi di istruttoria	Rimborso totale in caso di revoca

¹⁸ Cfr. art. 9, comma 3 sexies l.R. n. 35/2000

¹⁹ Delibera G.R. n. 359 del 20-05-2013

complessità della procedura				
Costo medio	Euro 855,00	Euro 1.221,00 + 570,00	Euro 855,00	Euro 2.646,00

Nel caso in cui i costi di istruttoria ed erogazione sostenuti siano inferiori o superiori di oltre il 10% dei costi indicati nella tabella, il dirigente responsabile del procedimento di concessione dell' aiuto ha facoltà di applicare – con atto amministrativo motivato - una variazione in aumento o diminuzione del 10% rispetto alle somme indicate in tabella.

8.7 Sanzioni

Nel caso di indebita percezione del finanziamento per dolo o colpa grave, accertata giudizialmente, in sede di revoca del finanziamento si dispone la restituzione delle somme erogate e si procede all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito, come previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della l. 15 marzo 1997, n. 59).

In questo caso in cui al comma 1 del presente articolo e nel caso di revoca ai sensi del paragrafo 8.3 per, il Beneficiario non può accedere a contributi per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di adozione del provvedimento di revoca. Detta sanzione non si applica alle imprese che hanno proceduto alla rinuncia del contributo stesso ai sensi dell'art. 9 bis, comma 3 quinquies L.R. n. 35/2000.

9 DISPOSIZIONI FINALI

9.1 Informativa e tutela ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003

In conformità al D.Lgs. n. 196/2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*". il trattamento dei dati forniti alla Regione Toscana a seguito della partecipazione al bando avviene esclusivamente per le finalità del bando stesso e per scopi istituzionali, nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone e secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza.

Ai sensi dell'art. 13 del citato D.Lgs. n. 196/2003 si precisa quanto segue:

- i dati forniti sono trattati dalla Regione Toscana per l'espletamento degli adempimenti connessi alla procedura di cui al presente bando, ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni;
- il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto potrebbe comportare la mancata assegnazione del contributo;
- la raccolta e il trattamento dei dati saranno effettuati anche mediante strumenti informatici e telematici;
- i dati potranno essere comunicati agli enti preposti alla verifica delle dichiarazioni rese dal beneficiario ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- i dati anagrafici del richiedente e le informazioni circa gli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione saranno diffusi secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Toscana, e sul sito internet della Regione, al fine di divulgare gli esiti finali delle procedure amministrative;

- il titolare del trattamento dei dati è la Regione Toscana, Giunta Regionale;
- il Responsabile interno del trattamento dei dati per la Regione Toscana è la Dr.ssa Angelita Luciani Responsabile pro tempore del Settore Ricerca Industriale, Innovazione e Trasferimento Tecnologico;
- I Responsabili esterni del trattamento per ciascun ambito di competenza sono: per Fidi Toscana S.p.A. la Sig.ra Gabriella Gori e il Sig. Angelo Manzoni; per Artigiancredito Toscano S.C. il Sig. Francesco Mega e Sig. Fabrizio Caldiero; per Artigiancassa S.p.A il Sig. Antonio Tirelli. L'interessato per l'esercizio dei suoi diritti potrà fare una specifica richiesta ai seguenti recapiti:
 1. Fidi Toscana S.p.A. Tel. 055.23841, fax. 055.212805, e-mail: privacy@fiditoscana.it, reclami@fiditoscana.it.
 2. Artigiancredito Toscano S.C Tel 055.737841, fax: 055.7378400 e-mail: servizioreclami@artigiancreditoscano.it,
 3. Artigiancassa S.p.A Tel. 06.58451, Fax 06.5899672, e-mail: privacy@artigiancassa.it, reclami@artigiancassa.it.
- gli incaricati al trattamento dei dati per la Regione Toscana sono i dipendenti regionali assegnati al Settore Ricerca Industriale, Innovazione e Trasferimento Tecnologico;

Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, l'interessato può esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento in ogni momento, inviando una comunicazione all'indirizzo di posta elettronica angelita.luciani@regione.toscana.it.

9.2 Responsabile del procedimento, informazioni e contatti

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Ricerca Industriale, Innovazione e Trasferimento Tecnologico della Direzione Attività Produttive Dr.ssa Angelita Luciani.

Il diritto di accesso²⁰ viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta e previa intesa telefonica, nei confronti del Settore Ricerca Industriale, Innovazione e Trasferimento Tecnologico della Direzione Attività Produttive con le modalità di cui-alla D.G.R. 29/08/2011 n. 726.

Qualsiasi informazione relativa al bando e agli adempimenti ad esso connessi può essere richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica: info@toscanamuove.it.

E' prevista altresì un'assistenza telefonica al numero verde 800327723 operativo dal Lunedì al Venerdì ore 08.30-17.30.

9.3 Disposizioni finali

Ai sensi dell'art. 6 del Reg. n. 1828/2006, i soggetti ammessi a finanziamento, in caso di accettazione dello stesso, saranno inclusi nell'elenco dei beneficiari pubblicato a norma dell'art. 7, par. 2, lett. d) di detto Regolamento.

Ai fini del bando, tutte le comunicazioni alle imprese beneficiarie verranno effettuate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), ivi compresa la comunicazione degli esiti della valutazione delle domande, oppure tramite il portale [http:// www.toscanamuove.it](http://www.toscanamuove.it).

Analogamente, tutte le comunicazioni ufficiali al soggetto gestore e all'Amministrazione regionale da parte di beneficiari che hanno presentato domanda (ad es., comunicazioni di varianti, richieste proroghe, ecc.) dovranno essere effettuate tramite PEC o tramite il portale <http://www.toscanamuove.it> nei casi previsti dal Regolamento. A tal fine, le imprese partecipanti dovranno dotarsi di una propria casella PEC inserendone i riferimenti nella procedura online di presentazione della domanda definitiva. L'indirizzo di PEC verrà reso noto alle imprese partecipanti con successiva comunicazione.

²⁰ Di cui agli artt. 22 e segg. della Legge n. 241/1990 e agli artt. 5 e segg. della L.R. n. 40/2009.

Il Responsabile del procedimento si riserva la possibilità di integrare o modificare il presente bando, per effetto di prescrizioni comunitarie e nazionali intervenute entro il termine per l'invio delle domande di contributo. In tal caso, il Responsabile del procedimento pubblica sul BURT le modifiche intervenute e comunica le modalità per l'integrazione delle domande. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché le disposizioni dei piani e programmi regionali di riferimento settoriale. L'Amministrazione regionale si riserva di applicare eventuali norme di riferimento subentranti in materia di aiuti, in relazione a nuovi orientamenti comunitari.

10. RIFERIMENTI NORMATIVI

Atti normativi comunitari, nazionali e regionali, unitamente alle principali disposizioni di attuazione, di riferimento per l'applicazione del bando.

UNIONE EUROPEA

- ✓ REGOLAMENTO (CE) n. 659/1999, del Consiglio, del 22-03-1999 - Recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
- ✓ REGOLAMENTO (CE) n. 1346/2000, del Consiglio, del 29-05-2000 relativo alle Procedure di insolvenza
- ✓ RACCOMANDAZIONE della Commissione n. 361 del 06-05-2003 relativa alla Definizione delle microimprese, piccole e medie imprese
- ✓ REGOLAMENTO (CE) n. 794/2004, della Commissione, del 21-04-2004 recante Disposizioni di esecuzione del Reg. n. 659/1999
- ✓ *REGOLAMENTO (CE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17-12-2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006*
- ✓ *REGOLAMENTO (CE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17-12-2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio*
- ✓ *REGOLAMENTO (CE) n. 651/2014, della Commissione, del 17-06-2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)*

NAZIONALE

- ✓ LEGGE 07-08-1990 n. 241 recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi

- ✓ D.M. Tesoro 22-04-1997 recante Attuazione dell'art. 56, comma 2, della Legge 06-02-1996 n. 52 recante atto di fideiussione per gli anticipi delle quote di cofinanziamento nazionale degli interventi di politica comunitaria
- ✓ D.M. Lavoro e Previdenza Sociale 09-05-1997 recante Efficacia della garanzia fideiussoria di cui al decreto ministeriale 22-04-1997 di attuazione dell'art. 56, comma 2, della Legge 06-02-1996 n. 52 recante atto di fideiussione per anticipi delle quote di cofinanziamento nazionale degli interventi di politica comunitaria
- ✓ D.LGS. 31-03-1998 n. 123 recante Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese
- ✓ LEGGE 12-03-1999 n. 68 recante Norme per il diritto al lavoro dei disabili (Categorie Protette)
- ✓ D.P.R. 28-12-2000 n. 445 recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
- ✓ D.LGS. 08-06-2001 n. 231 recante Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica
- ✓ D.P.R. 14-11-2002 n. 313 recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti
- ✓ D.LGS. 10-02-2005 n. 30 recante Codice della Proprietà Industriale
- ✓ D.LGS. 07-03-2005 n. 82 recante Codice dell'Amministrazione Digitale
- ✓ D.M. Attività Produttive 18-04-2005 recante Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione delle PMI
- ✓ D.LGS. 11-04-2006 n. 198 recante Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della Legge 28-11-2005 n. 246 (Codice delle Pari Opportunità)
- ✓ D.LGS. 09-04-2008 n. 81 recante Attuazione dell'art. 1 della L. n. 123/2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Infortuni sul Lavoro)
- ✓ *D.P.R. 03-10-2008, n. 196 recante Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione*
- ✓ *D.M. Sviluppo Economico 13-01-2010 n. 33 recante Regolamento di attuazione del Codice della Proprietà Industriale*
- ✓ D.LGS. 27-01-2010 n. 39 recante Attuazione della Direttiva 2006/43/CE del Parlamento e del Consiglio relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati
- ✓ D. LGS. 06-09-2011 n. 159 recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia

- ✓ DIRETTIVA del Ministro della P.A. e della semplificazione n. 14/2011 del 22-12-2011 recante Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 15 della Legge 12-11-2011 n. 183
- ✓ D.L. 07/05/2012 n. 52 recante Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, convertito con modificazioni dalla L. 06/07/2012, n. 94
- ✓ D.M. Lavoro e Politiche Sociali 13-03-2013 recante Certificazione dei crediti e rilascio del DURC – primi chiarimenti
- ✓ Circ. INPS del 21/10/2013, n. 40 recante Chiarimenti sul rilascio anche in presenza di debiti previdenziali e/o assicurativi
- ✓ D.L. 24/01/2012, n. 1 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" (c.d. Decreto Cresci Italia) convertito con modificazioni dalla L. 24/03/2012, n. 27
- ✓ D. LGS. 14 aprile 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"
- ✓ D.M. 20/02/2014, n. 57 – NEF-MISE "Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti"
- ✓ D.M. 14/01/2014 "Compensazione di crediti con somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario"
- ✓ D.M. 30/01/2015 "Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)"

REGIONE TOSCANA

- ✓ LEGGE REGIONALE n. 35 del 20-03-2000 recante Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive e competitività delle imprese
- ✓ DELIBERA G.R. n. 1058 del 01-10-2001 recante Direttiva per l'applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione della documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28-12-2000 n. 445
- ✓ LEGGE REGIONALE n. 38 del 13-07-2007 recante Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro
- ✓ LEGGE REGIONALE n. 40 del 23-07-2009 "Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa"
- ✓ DECISIONE G.R. n. 3 del 23-07-2012 recante Indirizzi agli uffici in merito alla copertura fideiussoria sugli anticipi sui contributi. Indicazioni generali in merito ai soggetti fideiubenti - L.R. 35/2000
- ✓ DECISIONE G.R. n. 36 del 30-07-2012 recante Indirizzi agli Uffici Regionali in merito ai casi di fallimento o altre procedure concorsuali per imprese sovvenzionate - POR CReO FESR 2007-2013

- ✓ DELIBERA G.R. n. 965 del 29-10-2012 recante Indirizzi per la semplificazione della rendicontazione - Estensione ai contributi cofinanziati con le risorse del bilancio regionale e con risorse nazionali - POR CReO FESR 2007-2013
- ✓ DELIBERA G.R. n. 1246 del 22-12-2014 recante Nuove direttive per la concessione del beneficio della rimodulazione del piano di rientro o del differimento di rate alle imprese beneficiarie di aiuti rimborsabili. Revoca della D.G.R. n. 295/2009
- ✓ DELIBERA G.R. n. 359 del 20-05-2013 recante Definizione delle soglie di rimborso a favore della Regione Toscana da parte delle imprese in caso di rinuncia o revoca del contributi, ai sensi della L.R. 20-03-2000 n. 35, art. 9, comma 3 sexies
- ✓ DELIBERA G.R. N. 317 del 23-03-2015 recante Indirizzi per l'attivazione degli interventi di sostegno dello stat-uo (avviamento e consolidamento) delle imprese giovanili
- ✓ LEGGE REGIONALE n. 44 del 02-08-2013 recante Disposizioni in materia di programmazione regionale
- ✓ DECISIONE G.R. n. 4 del 7 aprile 2014 che "Direttive per la definizione della procedura di approvazione dei bandi per l'erogazione di finanziamenti"

Tassonomia degli ambiti prioritari della strategia di specializzazione intelligente

Di seguito sono riportate definizioni tassonomiche degli ambiti tecnologici della Strategia di specializzazione intelligente per la Toscana (RIS3), nella versione approvata con DGR n.478/2014, utili per una maggiore comprensione della coerenza delle proposte progettuali alle priorità tecnologiche individuate dalla Regione Toscana.

Per un dettaglio ulteriore o per approfondimenti sugli orientamenti strategici della RIS3 si rimanda a quanto specificatamente riportato nell'allegato A della sopracitata delibera¹.

ICT-FOTONICA

In questo ambito prioritario sono ricomprese le discipline afferenti alle tecnologie per l'informazione e le telecomunicazione (ICT) oltre che alle tecnologie elettro-ottiche e fotoniche (Fotonica).

ICT: Ai fini delle strategie regionali di smart specialisation per ICT si intende un complesso interrelato di scienze, metodologie, criteri, tecniche e strumenti, atti a potenziare le attività relative alla raccolta, trasmissione ed elaborazione dei dati, alla creazione di informazioni e di conoscenza, all'assunzione ed adozione delle decisioni. Secondo questa accezione le ICT non rappresentano necessariamente una tecnologia, né un insieme di tecnologie differenti; più propriamente un sistema di tecnologie che convergono tra di loro alle finalità sopra indicate.

FOTONICA: Fotonica è riconosciuta come la disciplina che riguarda l'ideazione, la progettazione e lo sviluppo di dispositivi o componenti che emettono, elaborano o rilevano la luce intesa, sia come onda elettromagnetica, che come flusso di fotoni (quantum di luce). I dispositivi fotonici sono solitamente «microsistemi» (sensori e fibre) che vengono poi inseriti in altri strumenti più complessi aumentandone le prestazioni.

Visto l'alto livello di compenetrazione e le complementarietà tra ICT e Fotonica, nelle accezioni sopra riportate, rientra in questo ambito prioritario anche l'optoelettronica. Questa nasce dall'integrazione delle metodologie dell'ottica classica (lenti, obiettivi, fibre ottiche) con le tecnologie elettroniche per la realizzazione di un'ampia gamma di componenti e dispositivi, che vanno (a titolo di esempio) dai laser ai sistemi di illuminazione, dagli strumenti per l'imaging biomedicale ai sensori di inquinanti, dai microscopi di nuova generazione per l'indagine atomica agli strumenti satellitari per l'esplorazione spaziale².

FABBRICA INTELLIGENTE

L'ambito prioritario legato alle tecnologie per la Fabbrica Intelligente si rivolge alle tecnologie dell'automazione, della mecatronica e della robotica. Ai fini degli obiettivi della strategia di smart specialisation queste tre discipline concorrono in maniera integrata a sviluppare soluzioni tecnologiche funzionali all'automazione dei processi produttivi, in termini di velocizzazione, sicurezza e controllo, della sostenibilità ed economicità degli stessi, nonché dell'estensione della capacità di azione.

¹ Il documento è scaricabile al link: http://www.sviluppo.toscana.it/fesrtest/index.php?section=06_Verso%20la%20Smart%20Specialisation/05_Approvazione%20RIS3%20preliminare

² Le discipline della fotonica ed optoelettronica sono strettamente collegate e convergenti nella misura in cui spesso dispositivi fotonici includono sia dispositivi optoelettronici quali laser e foto-rilevatori, sia fibre ottiche che guide planari e dispositivi passivi.

Per un più agevole inquadramento definitorio, le tecnologie dell'automazione della meccatronica e della robotica, che nella pratica presentano elevati livelli di convergenza, vengono di seguito enucleati e descritti in maniera distinta.

AUTOMAZIONE - Per "automazione" si intende lo sviluppo di sistemi, strumentazioni, processi ed applicativi che consentono la riduzione dell'intervento dell'uomo sui processi produttivi. L'automazione in tal senso si realizza mediante soluzioni di problemi tecnici legati all'esecuzione di azioni in maniera ripetuta, nella semplificazioni di operazione complesse, nell'effettuazione di operazioni complesse in contesti incerti e dinamici con elevato livello di precisione. Il concetto di automazione assume un carattere estensivo di integrazione di tecnologie e di ambiti applicativi (dal laboratorio, alla fabbrica intelligente), mantenendo il focus sul controllo automatico dei processi.

MECCATRONICA - La "meccatronica" è una branca dell'ingegneria che coniuga sinergicamente più discipline quali la Meccanica, l'elettronica, ed i sistemi di controllo intelligenti, allo scopo di realizzare un sistema integrato detto anche sistema tecnico.

Inizialmente la meccatronica è nata dalla necessità di fondere insieme la meccanica e l'elettronica, da cui il nome. Successivamente l'esigenza di realizzare sistemi tecnici sempre più complessi ha portato alla necessità di integrare anche le altre discipline per applicazioni industriali robotiche e di azionamento elettrico.

ROBOTICA - Come ramo della cibernetica rivolto alle tecniche di costruzione (ed i possibili ambiti di applicazioni) dei robot, la robotica è la disciplina dell'ingegneria che studia e sviluppa metodi che permettano a un robot di eseguire dei compiti specifici riproducendo il lavoro umano. La robotica moderna si è sviluppata perseguendo principalmente a) l'autonomia delle macchine; b) la capacità di interazione/immedesimazione con l'uomo e i suoi comportamenti.

CHIMICA NANOTECNOLOGIE

In riferimento a questo ambito prioritario sono ricomprese le discipline tecnico scientifiche afferenti alla chimica alle nanotecnologie. Per loro stessa natura la chimica e le nanotecnologie ricadono in un ambito di investigazione multidisciplinare, con frequenti intersezioni con altri settori quali Optoelettronica, Scienze della vita, Moda e Tessile, Energie Rinnovabili, Meccanica, Carta, Lapideo.

CHIMICA - Per chimica si intende quella branca delle scienze naturali, che studia la composizione della materia ed il suo comportamento in base a tale composizione. Oggetto di studio della chimica sono principalmente: le proprietà dei costituenti della materia (atomi); le proprietà delle entità molecolari; delle specie chimiche; delle miscele e dei materiali costituiti da una o più specie chimiche.

NANOTECNOLOGIE - La nanotecnologia è un ramo della scienza applicata e della tecnologia che si occupa del controllo della materia su scala dimensionale inferiore al micrometro, della progettazione e realizzazione di dispositivi su tale scala.

Rientrano a far parte dell'ambito prioritario anche le opportunità offerte dall'integrazione con ulteriori discipline tecnologiche (es. nanotecnologie, optoelettronica, life science, nuovi materiali).

Sotto articolazione delle priorità tecnologiche

Al fine di orientare i proponenti ad una più puntuale specificazione delle proposte progettuali, si presenta di seguito un elenco indicativo e non esaustivo di sottoarticolazioni per ciascuna priorità tecnologica.

ICT E FOTONICA

- Ingegneria dei componenti e sistemi (dispositivi/manufatti/processi) integrati avanzati e intelligenti;
- Internet del futuro, infrastrutture tecnologie, reti piattaforme, hardware;
- Servizi applicativi e soluzioni web based, internet delle cose e dei servizi;
- Tecnologie e gestione dell'informazione;
- Creatività digitale;
- Microelettronica e fotonica;
- Ottica, elettro-ottica;
- Altri ambiti ICT-Fotonica;

FABBRICA INTELLIGENTE

- Automazione industriale;
- Robotica e ambienti di vita assistiti;
- Meccatronica;
- Tecnologie per un uso efficiente dell'energia nei processi produttivi;
- Tecnologie sostenibili in industrie ad alta intensità energetica;
- Creazione di nuovi modelli ed organizzazioni di impresa sostenibili;
- Altri ambiti fabbrica intelligente;

CHIMICA E NANOTECNOLOGIE

- Chimica organica;
- Chimica inorganica;
- Tecnologia dei materiali polimerici e compositi;
- Biochimica;
- Nanostrutture, nanomateriali, nanoparticelle, nanotubi;
- Nanomedicina;
- Nanoelettronica;
- Altri ambiti chimica e nanotecnologie;

Definizione di MPMI - MICROIMPRESE, PICCOLE IMPRESE E MEDIE IMPRESE
--

Riferimenti normativi:

- Raccomandazione della Commissione n. 361 del 06 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese
- D.M. Attività Produttive 18-04-2005 "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese"
- D.M. Istruzione, Università e Ricerca 06-12-2005 recante modifica al Decreto 8 agosto 2000 n. 593 "Nuova definizione comunitaria di piccola e media impresa"
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 - che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)

Impresa (art.1¹) Si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un'attività economica.

Micro o piccole imprese PMI. Le microimprese, le piccole o medie imprese (PMI) vengono definite in funzione del loro organico e del loro fatturato ovvero del loro bilancio totale annuale (art.2).

Microimpresa. E' definita micro l'impresa che:

- a) ha meno di 10 occupati
- b) ha un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.

Piccola impresa. E' definita piccola l'impresa che:

- a) ha un numero di occupati compreso tra 10 e di 49 persone
- b) ha un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

Media impresa. E' definita media l'impresa che:

- a) ha meno di 250 occupati
- b) ha un fatturato annuo che non supera i 50 milioni di euro o un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

I requisiti del numero degli occupati e del fatturato annuo/totale di bilancio annuo sono cumulativi ossia devono sussistere entrambi in capo all'impresa.

In riferimento ai dati finanziari, una PMI può scegliere di rispettare il criterio del fatturato o il criterio del totale di bilancio. L'impresa non deve soddisfare entrambi criteri e può superare una delle soglie senza perdere la sua qualificazione.

Il criterio degli effettivi (art. 5)

Il criterio degli effettivi è il criterio iniziale essenziale per determinare in quale categoria rientri una micro o piccola impresa PMI.

Esso riguarda il personale impiegato a tempo pieno, a tempo parziale o su base stagionale e comprende le seguenti categorie:

1. i dipendenti;
2. le persone che lavorano per l'impresa e sono considerati dalla legislazione nazionale come dipendenti dell'impresa (collaboratori equivalenti ai dipendenti);
3. i proprietari-gestori;
4. i soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano dei vantaggi finanziari da essa forniti.

¹

I numeri degli articoli si riferiscono all'allegato alla raccomandazione CE n. 361/2003 del 6 maggio 2003

Non sono invece contabilizzati come effettivi gli apprendisti con contratto di apprendistato e gli studenti con contratto di formazione. Non sono altresì contabilizzati i congedi di maternità o parentali.

Il numero degli occupati viene espresso in unità lavorative-anno (ULA), sommando il numero degli occupati a tempo pieno per l'intero anno a quello degli stagionali e degli occupati a tempo parziale, contabilizzati in frazioni di ULA.

I criteri del fatturato annuo e del totale di bilancio (art.4)

Il fatturato annuo viene determinato calcolando il reddito che l'impresa ha ricavato durante l'anno di riferimento dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi, dopo il pagamento degli eventuali oneri. L'importo del fatturato è calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di altri diritti o imposte indirette e corrisponde alla voce A1 del conto economico.

Per totale di bilancio si intende il totale dell'attivo patrimoniale.

Il periodo di riferimento per il calcolo degli effettivi e dei dati finanziari (art.4)

Il calcolo dei dati finanziari e degli occupati è su base annua. Il periodo di riferimento per il calcolo è l'ultimo esercizio contabile chiuso e approvato precedentemente la data di presentazione della domanda di agevolazione². Nel caso di impresa di nuova costituzione, i cui conti non sono stati ancora chiusi, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso.

Nel caso in cui, in un determinato esercizio, vengano superate (in più o in meno) le soglie che definiscono la media, piccola o micro impresa, si avrà una modifica dello status dell'impresa solo se tale superamento si verifica per due esercizi consecutivi.

Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari

A seconda del tipo di relazione in cui si trovano rispetto ad altre imprese in termini di partecipazione al capitale, di diritti di voto, o possibilità di esercitare un influsso dominante, le PMI si distinguono inoltre in:

- a) imprese autonome
- b) imprese associate
- c) imprese collegate

Impresa autonoma (art.3). Si definisce «autonoma» qualsiasi impresa non identificabile come impresa associata o come impresa collegata ovvero l'impresa che:

1. non possiede partecipazioni del 25% o più in un'altra impresa;
2. non è detenuta direttamente al 25% o più da un'impresa o da un organismo pubblico, oppure congiuntamente da più imprese collegate o organismi pubblici, a parte talune eccezioni;
3. non elabora conti consolidati e non è un'impresa collegata in quanto non è ripresa nei conti di un'impresa che elabora conti consolidati.

Un'impresa **può comunque essere considerata autonoma**, anche se la soglia del 25% è raggiunta o superata, se si è in presenza delle seguenti categorie di investitori (a patto che gli stessi non siano individualmente o congiuntamente collegati con l'impresa):

- a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche, che svolgono regolarmente regolare attività di investimento in capitale di rischio ("*business angels*") che investono fondi propri in imprese non quotate in borsa, purché il totale degli investimenti di tali "*business angels*" in una stessa impresa non superi 1.250.000 euro;
- b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro;
- c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;

² per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato, dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al Dpr 23 dicembre 1974, n. 689 e in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

- d) autorità locali autonome aventi un budget annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti.

Determinazione dei dati (art.6) Un'impresa autonoma verifica l'ammissibilità alla condizione di PMI utilizzando esclusivamente il numero di dipendenti e i dati finanziari contenuti nei suoi conti annuali.

Impresa associata (art.3). Questo tipo di rapporto rappresenta la situazione di imprese che stabiliscono importanti associazioni economiche con altre imprese, senza che una di esse eserciti un controllo effettivo, diretto o indiretto, sull'altra.

Si definiscono "associate" le imprese che non sono né autonome né collegate le une alle altre ovvero le imprese tra cui esiste la seguente relazione: un'impresa (impresa a monte) detiene - da sola o insieme a una o più imprese collegate - una partecipazione uguale o superiore ad almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).

Non sono invece considerate tali (anche se si raggiunge o si supera il limite del 25%) qualora l'impresa "a monte" rientri tra le categorie di investitori di cui alle lettere a)-d) della definizione di impresa autonoma

Determinazione dei dati (art. 6). Per determinare l'ammissibilità alla condizione di PMI, l'impresa a monte deve aggiungere ai suoi dati una proporzione del calcolo degli effettivi e degli elementi finanziari dell'altra impresa. Questa proporzione riflette la percentuale di quote o di diritti di voto — quale dei due sia il più alto — che è detenuta.

Pertanto, l'impresa a monte che ha ad es. una partecipazione del 30% in un'altra impresa, dovrà aggiungere il 30% degli occupati e il 30% del fatturato (o del totale di bilancio) di quest'ultima ai suoi dati. Se vi sono più imprese associate, lo stesso tipo di calcolo deve essere effettuato per ciascuna impresa associata situata immediatamente a monte o a valle dell'impresa considerata.

Se ad es. l'impresa A possiede il 33% di C e il 49% di D, mentre B detiene una quota del 25% dell'impresa A, quest'ultima al momento di calcolare le soglie finanziarie e di occupati aggiunge ai suoi dati totali le percentuali relative agli occupati e ai dati finanziari di B, C e D.

TOTALE OCCUPATI IMPRESA A = 100% occupati di A + 25% occupati di B + 33% occupati di C + 49% occupati di D.

TOTALE FATTURATO IMPRESA A = 100% fatturato di A + 25% fatturato di B + 33% fatturato di C + 49% fatturato di D.

Impresa collegata (art. 3) Le imprese collegate fanno economicamente parte di un gruppo che ne controlla direttamente o indirettamente la maggioranza del capitale o dei diritti di voto (anche grazie ad accordi o, in taluni casi, tramite persone fisiche azioniste), oppure ha la capacità di esercitare un'influenza dominante su un'impresa.

Nello specifico due o più imprese sono "collegate" se sussiste fra loro una delle seguenti relazioni:

- un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- un contratto tra imprese, o una disposizione nello statuto di un'impresa, conferisce ad una di esse il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra;
- un'impresa in virtù di un accordo è in grado di esercitare da sola il controllo sulla maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa.

Quando tali relazioni:

- intercorrono tramite una o più altre imprese, o con uno degli investitori di cui alle lettere a)-d) della definizione di impresa autonoma, le imprese coinvolte devono essere considerate imprese collegate.
- sussistono tramite una persona fisica o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, le imprese coinvolte sono considerate collegate, qualora esse esercitino le loro

attività, o parte di queste, sullo stesso mercato o su mercati contigui ossia mercati situati immediatamente a monte o a valle del mercato in questione.

Determinazione dei dati (art. 6). Per decidere se l'impresa A rispetta le soglie di effettivi e le soglie finanziarie stabilite dalla definizione di PMI, si dovrà aggiungere ai dati di quest'ultima il 100% dei dati dell'impresa B ad essa collegata.

Generalmente un'impresa sa immediatamente se è collegata, dal momento che nella maggior parte degli Stati membri la legge richiede che siano elaborati conti consolidati o che essa sia ripresa, mediante consolidamento, nei conti di un'altra impresa. Tuttavia, se l'impresa A non redige conti consolidati e l'impresa B - collegata all'impresa A - è a sua volta collegata ad altre imprese, l'impresa A dovrà aggiungere ai suoi dati il 100% dei dati di tutte queste imprese collegate.

Si supponga ad es. che l'impresa A possieda il 51% di C e il 100% di D, mentre B detiene una partecipazione del 60% nell'impresa A. Dal momento che le partecipazioni sono in ciascun caso superiori al 50%, al momento di calcolare le soglie finanziarie e di occupati, l'impresa A dovrà prendere in considerazione il 100% dei dati di ognuna delle imprese

TOTALE IMPRESA A = 100% di A + 100% di B + 100% di C + 100% di D.

Nozione di IMPRESA IN DIFFICOLTÀ

Riferimenti normativi

- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 - che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)

L'art. 2 del Reg. (UE) n. 651/2014 definisce "**impresa in difficoltà**" un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

- a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
- b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;

- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
 - 1. il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5;
 - 2. e il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

ALLEGATO C)

**CATALOGO DEI SERVIZI AVANZATI E QUALIFICATI
PER LE IMPRESE TOSCANE
(estratto tipologia B 4.1)**

Indice

Elenco tipologie di servizi qualificati e avanzati contenuti nelle Sezioni A e B del Catalogo approvato con decreto 4983 del 05/11/2014

A. Servizi qualificati di accompagnamento - primo sostegno per l'innovazione

A.1 - Servizi di audit e assessment del potenziale e dell'impatto sociale

A.2 - Studi di fattibilità

B. Servizi qualificati specializzati di consulenza e sostegno all'innovazione

B.1 - Servizi qualificati di supporto alla ricerca e sviluppo ed alla innovazione di prodotto e/o processo

B.1.1 - Servizi di supporto alla ricerca e sviluppo e all'innovazione di prodotto e/o di processo nella fase di concetto

B.1.2 - Servizi di supporto all'introduzione di nuovi prodotti

B.1.3 - Servizi tecnici di progettazione per ricerca e sviluppo e per innovazione di prodotto e/o di processo produttivo

B.1.4 - Servizi tecnici di sperimentazione (prove e test)

B.1.5 - Servizi di gestione della proprietà intellettuale

B.1.6 - Ricerca contrattuale

B.1.7 - Servizi di supporto all'innovazione dell'offerta

B.2 - Servizi qualificati di supporto alla innovazione organizzativa e alla conseguente introduzione di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) e alla sperimentazione di pratiche di innovazione sociale

B.2.1 - Servizi di supporto al cambiamento organizzativo

B.2.2 - Servizi di miglioramento della efficienza delle operazioni produttive

B.2.3 - Gestione della catena di fornitura

B.2.4 - Supporto alla certificazione avanzata

B.2.5 - Servizi per l'efficienza energetica

B.2.6 - Servizi per l'efficienza e la responsabilità ambientale

B.2.7 - Servizi di supporto all'innovazione organizzativa mediante gestione temporanea di impresa (Temporary management - TM)

B.3 - Servizi qualificati di supporto all'innovazione commerciale per il presidio strategico dei mercati

B.3.1 - Supporto alla introduzione di innovazioni nella gestione delle relazioni con i clienti

B.3.2 - Supporto allo sviluppo di reti distributive specializzate ed alla promozione di prodotti

B.3.3 - Servizi di valorizzazione della proprietà intellettuale

B.4 - Servizi qualificati specifici

B.4.1 - Servizi qualificati specifici per la creazione di nuove imprese e nuove imprese innovative

B.4.1.1 - Pre-incubazione

B.4.1.2 - Incubazione e Servizi di messa a disposizione di spazi attrezzati

B.4.1.3 - Accompagnamento commerciale e accelerazione

B.4.2 - Servizi qualificati specifici a domanda collettiva

B.4.2.1 - Marchi collettivi

B.4.2.2 – Tracciabilità/Rintracciabilità dei prodotti

B.4.2.3 - Certificazione di filiera

B.4.2.4 - Logistica e supply chain management

B.4.2.5 - Reti distributive e gestione delle relazioni con i clienti

B.4.2.6 - Temporary management

B.4.2.7 – Supporto alla costituzione di Organizzazioni interprofessionali e alla progettazione dei servizi connessi

B.5. Servizi qualificati di consulenza per l'innovazione finanziaria

C. Servizi all'internazionalizzazione

C.1 - Partecipazione a fiere e saloni internazionali

C. 2 – Promozione mediante utilizzo di uffici o sale espositive all'estero

C. 3 - Servizi promozionali

C. 4 - Supporto specialistico all'internazionalizzazione

C. 5 - Supporto all'innovazione commerciale per la fattibilità di presidio su nuovi mercati

Definizioni

Le definizioni contenute nella presente sezione sono finalizzate alla corretta interpretazione dei requisiti che devono essere posseduti dalle imprese beneficiarie, dai fornitori e dalle attività ricomprese nei diversi servizi previsti dal presente Catalogo.

«**Grandi imprese**»: le imprese che non rientrano nella definizione di piccole e medie imprese¹

«**Organismo di ricerca e diffusione della conoscenza**»: un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze.²

«**Micro, piccole e medie imprese**» (in seguito «MPMI»), «micro imprese», «piccole imprese» e «medie imprese»: le imprese ai sensi del Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato – Allegato I - Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese, prevede quanto segue:

1. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (MPMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EURO oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EURO.
2. Nella categoria delle MPMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EURO.
3. Nella categoria delle MPMI si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EURO.

«**Studio di fattibilità**»: la valutazione e l'analisi del potenziale di un progetto, finalizzate a sostenere il processo decisionale individuando in modo obiettivo e razionale i suoi punti di forza e di debolezza, le opportunità e i rischi, nonché a individuare le risorse necessarie per l'attuazione del progetto e, in ultima analisi, le sue prospettive di successo.³

«**Ricerca contrattuale**»: E' l'attività di ricerca svolta da un Organismo di Ricerca (OR) per conto di imprese. L'organismo di ricerca, in quanto mandatario, fornisce un servizio alle imprese, in quanto mandante, i) contro il versamento di una remunerazione appropriata per il suo servizio e ii) alle condizioni specificate dal mandante. Il mandante è proprietario dei risultati del progetto e si assume i rischi di un eventuale insuccesso⁴

«**Ricerca industriale**»: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche.⁵

«**Sviluppo sperimentale**»: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare

¹ Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato

² ibidem

³ Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato

⁴ Raccomandazione Comunitaria 2003/361/CE del 6 maggio 2003

⁵ Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti

prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi⁶

«**Investimento per il finanziamento del rischio**»: investimenti in equity e quasi-equity, emissioni obbligazionarie (*minibond*) o una combinazione di questi strumenti, a favore di imprese ammissibili al fine di realizzare nuovi investimenti⁷;

«**Intermediario finanziario**»: qualsiasi istituzione finanziaria, a prescindere dalla sua forma e dal suo assetto proprietario, compresi fondi di fondi, fondi di investimento di venture capital e di private equity, strumenti di crowdfunding, fondi di investimento pubblici, banche⁸;

«**Innovazione sociale**»: un'innovazione che è sociale sia nei suoi fini che nei suoi metodi realizzativi. In altri termini sono innovazioni sociali le nuove idee (prodotti, servizi e modelli) che affrontano (in maniera più efficace delle alternative esistenti) i bisogni sociali e che simultaneamente creano nuove collaborazioni e interazioni sociali. Sono innovazioni che non solo generano un beneficio per la società, ma aumentano anche la capacità di agire della società stessa. Le innovazioni sociali possono avvenire a cavallo tra il settore pubblico, il settore privato, il terzo settore e la comunità⁹.

«**Responsabilità Sociale d'Impresa (RSI)**»: deve intendersi come "la responsabilità delle imprese per il loro impatto sulla società". Per soddisfare pienamente la loro responsabilità sociale, le imprese devono avere in atto un processo per integrare le questioni sociali, ambientali, etiche, i diritti umani e le sollecitazioni dei consumatori nelle loro operazioni commerciali e nella loro strategia di base in stretta collaborazione con i rispettivi interlocutori, con l'obiettivo di : i) fare tutto il possibile per creare un valore condiviso tra i loro proprietari/azionisti e gli altri loro soggetti interessati e la società in generale ; ii) identificare, prevenire e mitigare i loro possibili effetti avversi.¹⁰

«**Voucher**» E' una tipologia d'intervento/d'aiuto prevista dalla l.r. n. 35/2000.

Possiamo definire il voucher per le imprese come un certificato a cui corrisponde un determinato valore monetario, che può essere speso per l'acquisizione di specifici beni e/o servizi. Si tratta quindi di una modalità di erogazione di un sostegno finanziario che consente alle imprese ammesse (c.d. beneficiari finali) di fruire e/o acquisire di un determinato bene o servizio sul mercato.

Si concretizza in un contributo in conto capitale ove beneficiario è e resta l'impresa che richiede l'erogazione indiretta del sostegno finanziario mediante utilizzo della *delega di pagamento* (ai sensi dell'art. 1269 c.c.).

La delega di pagamento è l'incarico che il Beneficiario (delegante) dà alla Regione/Organismo Intermedio (delegato) di pagare, ad un soggetto Fornitore di servizi qualificati (delegatario).

La Regione/Organismo Intermedio (il delegato che paga il voucher/eroga il contributo), pagando il delegatario (Fornitore di servizi qualificati), estingue il proprio "debito" verso il Beneficiario del contributo pubblico in conto capitale concesso sulla base del progetto ammesso a finanziamento.

⁶ Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato

⁷ ibidem

⁸ ibidem

⁹ Definizione ripresa da "Open Book of Social Innovation" (Murray, Calulier-Grice and Mulgan, 2010) e ripresa dalla Commissione europea. Testo originale: "Social Innovations are innovations that are social in both their ends and their means -new ideas (products, services and models) that simultaneously meet social needs (more effectively than alternatives) and create new social relationships or collaborations. They are innovations that are not only good for society but also enhance society's capacity to act. Social innovations take place across boundaries between the public sector, the private sector, the third sector and the household."

¹⁰ Si veda la COM(2011) 681 definitivo della Commissione europea dal titolo "Strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-14 in materia di responsabilità sociale delle imprese"

B.4.1 - Servizi qualificati specifici per la creazione di nuove imprese e nuove imprese innovative

Descrizione

Si tratta di investimenti immateriali in tipologie di servizi dedicati a nuove imprese e a nuove imprese innovative. La tipologia dei destinatari è definita come “nuova impresa” (da costituire entro sei mesi o costituite non oltre due anni) e “nuova impresa innovativa”, avendo a riguardo le imprese che nascono intorno ad un’innovazione di prodotto, di servizio, di processo od organizzativo, ad un risultato di ricerca, ad un brevetto, in generale ad un’idea originale di business. In questo secondo caso si fa riferimento alla fase di start-up, che si sviluppa tipicamente entro i tre anni dalla costituzione. Per le imprese dei settori biotech, farmaceutico e medicale il periodo di incubazione può essere più lungo.

L’obiettivo è di sostenere le nuove imprese e le nuove imprese innovative, particolarmente vulnerabili nella fase di start-up dell’innovazione sotto il profilo di mercato, organizzativo e finanziario, che richiedono servizi molto prossimi e dedicati, che tipicamente non sono in grado di remunerare privatamente.

La linea di intervento s’indirizza ai soggetti che per prossimità e specializzazione si occupano di supportare i primi anni di vita delle imprese.

I servizi possono nello specifico riguardare attività di:

B.4.1.1 - Pre-incubazione

B.4.1.2 - Incubazione e servizi di messa a disposizione di spazi attrezzati

B.4.1.3 - Accompagnamento commerciale e accelerazione

Requisiti fornitore dei servizi

Studi tecnici, società di ingegneria, società e studi di consulenza, centri servizi, consorzi tra imprese, università, società di ricerche di mercato. Tali fornitori devono possedere i seguenti requisiti:

- qualificazione del personale utilizzato per il progetto (di norma deve avere esperienza minima triennale nella tematica oggetto dell’intervento). E’ ammesso personale, non in funzione di capo progetto, con esperienza inferiore, purché svolga attività fino a un massimo del 30% delle ore/giornate complessive dell’intervento. In tale ultimo caso la tariffa da applicare sarà quella base (prevista per esperienza 3 anni) ridotta del 10%;
- esperienza documentata almeno triennale in progetti simili per tematica, oggetto e/o tipologia dell’intervento;
- dotazione di apparecchiature funzionali ai servizi da erogare;
- con riferimento al secondo requisito autocertificazione dell’esperienza maturata con indicazione dei nominativi di almeno tre clienti dell’ultimo triennio e descrizione dell’attività svolta per gli stessi.

B.4.1.1 - Pre-incubazione

Descrizione

Servizi di identificazione di opportunità imprenditoriali (c.d. *scouting*), supporto allo sviluppo imprenditoriale, consulenza nella identificazione di fornitori chiave, dei primi utilizzatori e clienti, di risorse umane (anche in stage) e/o competenze manageriali, di fonti finanziarie ed eventuali nuovi soci, ottenimento di studi e analisi di mercato, consulenza nella predisposizione di i, analisi di fattibilità, destinati a facilitare la creazione e l'avvio di nuove imprese innovative.

Contenuto

- Studio di fattibilità (*Business Plan*) completo di analisi di mercato e della competitività, del posizionamento tecnologico, ecc.), con proiezioni economico finanziarie, valutazione del rischio ed analisi SWOT
- Accompagnamento consulenziale
- *Due diligence* svolta da esperti indipendenti del piano di business e di specifici aspetti di tecnologia, mercato, e finanziari

Costi, durata ed intensità di aiuto

Dimensione Impresa	Investimento massimo ammissibile	Durata	Intensità dell'aiuto
Micro Impresa	10.000 €	12 mesi	50%

Documenti per la valutazione dell'attuazione del progetto

- Relazione dettagliata dell'attività svolta contenente le informazioni sullo stato di realizzazione con riferimento, peraltro, alle dimensioni di performance indicate in sede di domanda.
- Studi di fattibilità, business plan, piano di finanziamento, report *due diligence*.
- Avvenuta creazione dell'azienda ed iscrizione all'albo delle imprese

B.4.1.2 – Incubazione e Servizi di messa a disposizione di spazi attrezzati

Descrizione

Tali servizi sono destinati a nuove imprese e a nuove imprese innovative. Sono finalizzati al supporto dell'innovazione, anche con esperienze di co-working, mediante utilizzo di spazi attrezzati e infrastrutturati, di norma in strutture immobiliari dedicate, comprensivi di servizi comuni (es. spazi attrezzati per co-working, aule per formazione e workshop, sale contatto con partner e clienti, ecc.) e servizi immobiliari di base (es. portineria, guardiania e sicurezza, pulizia, reti telefoniche e Internet). Nel caso di nuove imprese innovative, se la fruizione degli spazi attrezzati avviene in incubatori, vi potranno essere servizi di affiancamento o tutoraggio, non comprensivi di servizi amministrativi di base (contabilità, legale, tributario). L'investimento in questa tipologia di servizi, di norma, prevede elementi patrimoniali non ammortizzabili.

Contenuto

- affitto di locali attrezzati o postazioni di lavoro;
- accesso a biblioteche tecniche;
- accesso a laboratori condivisi;
- servizi di immobiliari di base;
- accesso a eventi di networking, workshop e servizi di formazione,
- servizi di affiancamento/mentoring da parte di un gruppo di esperti
- servizi di supporto all'avvio alla gestione manageriale del business.

Costi, durata ed intensità di aiuto

Dimensione Impresa	Investimento massimo ammissibile	Durata	Intensità dell'aiuto
Micro Impresa	36.000 €	18 mesi	50% ¹¹

Documenti per la valutazione dell'attuazione del progetto

- Relazione dettagliata dell'attività svolta contenente le informazioni sullo stato di realizzazione con riferimento, peraltro, alle dimensioni di performance indicate in sede di domanda.
- Contratti stipulati con clienti, partner e fornitori, risorse umane, ecc.

¹¹ Incrementi a tale intensità d'aiuto possono essere disciplinati in specifici atti di deroga come ad es. il bando "Rete regionale del sistema di incubazione di impresa"

B.4.1.3 - Accompagnamento commerciale e accelerazione

Descrizione

Servizi di diagnosi, consulenza, accompagnamento e monitoraggio volti ad accelerare lo sviluppo delle imprese. Comprendono accompagnamento alla definizione e validazione del Modello di Business e alla proiezione commerciale, nazionale e internazionale, alla ricerca di investitori, partner, risorse umane, esperti specialistici e risorse e manageriali delle nuove imprese innovative. Sono svolti da manager e imprenditori di lunga esperienza o da società specializzate. Restituiscono analisi dettagliate della situazione commerciale, piani commerciali, formule di contratti con intermediari, rapporti di monitoraggio delle attività dei venditori e degli intermediari, supporto alle negoziazioni commerciali e/o di investimento.

Sono ammessi all'aiuto servizi qualificati proposti da raggruppamenti d'impresa ed erogati da uno o più fornitori in modo integrato.

Contenuto

- Supporto ad analisi commerciali e allo sviluppo di iniziative commerciali
- Supporto alla definizione e validazione del Modello di Business
- Accesso ad esperti e specialisti (es. tecnologia, mercato, legale, regolatori per aziende medicali, ecc.)
- Supporto alle negoziazioni commerciali
- Supporto alla ricerca e presentazioni ad investitori e partner strategici o finanziari
- Rapporti di monitoraggio sullo sviluppo aziendale e sulle vendite

Costi, durata ed intensità di aiuto

Dimensione Impresa	Investimento massimo ammissibile	Durata	Intensità dell'aiuto
Micro Impresa	15.000 €	12 mesi	50%

Documenti per la valutazione dell'attuazione del progetto

- Relazione dettagliata dell'attività svolta contenente le informazioni sullo stato di realizzazione con riferimento, peraltro, alle dimensioni di performance indicate in sede di domanda.
- Rapporti di monitoraggio, Documenti, Analisi commerciali, Linee guida per la gestione della negoziazione, etc.